

PADOAN SI DIMETTA!

SPECIALE DERIVATI

Vergogna! Il governo mette il segreto di Stato sui derivati. Padoan si dimetta!

DERIVATI: BRUNETTA, NEGARE TRASPARENZA E TOTAL DISCLOSURE E' AMMETTERE FALLIMENTO

1. **DERIVATI: OPERAZIONE VERITÀ.** I titoli di Stato e le verità nascoste che fanno tremare la Repubblica. L'editoriale di Renato Brunetta su Il Giornale p. 3
 2. **30 DOMANDE A PADOAN.** Trenta domande sui derivati che fanno tremare il Paese. L'editoriale di Renato Brunetta su Il Giornale p. 13
 3. **RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI.** Il Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati chiede al Mef che venga data risposta immediata alla richiesta di pubblicazione integrale dei contratti derivati p. 19
 4. **QUESTION TIME.** Question time al ministro dell'Economia e delle Finanze a risposta immediata in Assemblea p. 24
 5. **STENOGRAFICO QUESTION TIME.** Intervento Brunetta – risposta Padoan – replica Brunetta p. 28
 6. Brunetta a Renzi: “Risposta Padoan smentisce le tue dichiarazioni sulla trasparenza” p. 31
- APPENDICE/1.** Le interpellanze urgenti del Presidente Renato Brunetta sul tema derivati e le risposte ottenute in Aula p. 32
- APPENDICE/2.** Parere sulla legittimità del diniego di accesso alla documentazione concernente i contratti derivati stipulati dalla Repubblica Italiana p. 61

DERIVATI: BRUNETTA, NEGARE TRASPARENZA E TOTAL DISCLOSURE E' AMMETTERE FALLIMENTO

“ Sconcertante risposta del ministro dell'Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, al Question time sui derivati della Repubblica italiana. Si nasconde dietro un incomprensibile burocrate, fatto di dinieghi illegittimi e tautologie degne della peggior burocrazia borbonica.

Nella sostanza mette il segreto di Stato sulla conoscenza dei contratti derivati; degli accordi quadro ('master agreement' e 'schedules'); delle conferme degli ordini ('confirmation'); dei decreti ministeriali autorizzativi e relativi all'apertura/ristrutturazione/novazione dei contratti; dell'attestazione dei titoli sottostanti alle singole operazioni di copertura; dei 'Term sheet'; del materiale illustrativo fornito dalle controparti; di tutta la documentazione attestante contributori; soluzioni informatiche e modellistiche adottate per il 'pricing'; strutture dei tassi, di volatilità e curve di sconto 'intraday', ovvero ogni documento che permette o è utile per la verifica della congruità puntuale dei prezzi negoziati con le controparti e quindi degli oneri e dei rischi sui derivati stimati dagli uffici del Tesoro.

Non sapremo mai perché l'Italia rischia di sopportare oltre 40 miliardi di perdite. Non sapremo mai se questi contratti sono stati sottoscritti con la pistola puntata alla tempia, per favorire amici o amici degli amici; o semplicemente per captatio benevolentiae nei confronti di quelle stesse banche che poi graziosamente comprano i nostri titoli di Stato sul mercato primario.

Un circolo vizioso perverso, opaco, che dimostra l'assoluta mancanza di professionalità e di eticità nella gestione di un segmento vitale, quello del debito pubblico, per la vita del nostro Paese.

Negare la trasparenza e la Total disclosure significa ammettere il fallimento. Per questo motivo chiediamo le dimissioni del ministro Padoan”.

RENATO BRUNETTA

ILM

(1)

DERIVATI: OPERAZIONE VERITÀ

**I titoli di Stato e le verità nascoste
che fanno tremare la Repubblica**

il Giornale

Editoriale di **RENATO BRUNETTA** su *Il Giornale*

Potremmo chiamare questa nostra riflessione “Trani a go go e Porte girevoli”.

E il grande Giorgio Gaber non c'entra. C'è solo di mezzo una storia che, se verificata, farà tremare i poteri forti della Repubblica e non solo.

Dopo quanto è accaduto nell'ultima settimana, dopo il deposito da parte del Pubblico Ministero della procura di Trani del “Verbale di assunzione di informazioni” della dirigente responsabile della gestione del debito pubblico italiano, dottoressa Maria Cannata, nell'ambito del processo contro le agenzie di rating Fitch e Standard & Poor's, nulla sarà più come prima.

Per la prima volta nella storia Repubblicana, infatti, si comincia a far luce sul nostro debito sovrano: su come vengono gestite le aste attraverso le quali i titoli di Stato sono collocati sul mercato; chi se ne occupa al dipartimento del Tesoro, presso il ministero dell'Economia e delle

finanze (Mef); chi sono le controparti; come vengono fronteggiati i rischi che emissioni di circa 400 miliardi di euro all'anno comportano.

Su tutto questo ad oggi non c'è mai stata trasparenza documentale, mai chiarezza politica; nessuna trasparenza scientifica, nessun dibattito, nessun controllo, nessuna valutazione.

Mai nulla di significativo è stato pubblicato, se non linee guida, riassunti, sintesi buone per gli allocchi. E quello che negli ultimi giorni ha cominciato ad emergere è emerso non per volontà del Tesoro, ma solo in ragione del processo di Trani.

Neanche nei periodi peggiori della crisi economica e finanziaria che ha colpito il nostro paese a partire dal 2011 è stata data all'opinione pubblica alcuna spiegazione. Mai fornite informazioni dettagliate.

Nulla di nulla. Si è solo usato il panico dello spread per fare altro: per condizionare la politica, l'economia e le istituzioni.

S&P rating sul debito pubblico italiano

- ▣ 2006 = da **AA-** a **A+** (downgrade del 19 ottobre 2006)
- ▣ 2007 – 2008 – 2009 – 2010 = **A+** (invariato)
- ▣ 2011 = da **A+** a **A** (downgrade del 20 settembre 2011)
- ▣ 2012 = da **A** a **BBB+** (downgrade del 15 gennaio 2012)
- ▣ 2013 = da **BBB+** a **BBB** (downgrade del 10 luglio 2013)
- ▣ 2014 = da **BBB** a **BBB-** (downgrade del 5 dicembre 2014)

Noi vivevamo dell'ossessione dello spread. Il paese viveva dell'ossessione giornaliera, oraria dello spread. Nessuno spiegava le regole e le procedure, che rimanevano assolutamente opache.

Nessuno che spiegasse, per esempio, cos'è il mercato primario, ove il Tesoro offre mensilmente titoli di Stato di nuova emissione con diverse

scadenze; qual è il ruolo di 20 banche (i cosiddetti “Specialisti in titoli di Stato”, ma che noi potremmo tranquillamente chiamare “le venti sorelle” del debito pubblico italiano) che acquistano i titoli direttamente dall'emittente; cos'è il mercato secondario, dove 400 intermediari finanziari abilitati, sotto la vigilanza di Banca d'Italia, Consob e Tesoro, si scambiano quegli stessi titoli che i 20 Specialisti hanno precedentemente acquistato dal Tesoro.

E nessuno ha mai spiegato come funzionano le transazioni “over the counter”, il terzo mercato dove non vige nessuna regola, né dove e come si formano i prezzi dei titoli di Stato, chi ne influenza la formazione, con quali metodi.

Finalmente grazie al processo di Trani, e non certamente per decisione del Mef, qualcosa in queste settimane comincia a venire fuori.

A partire dai derivati, vale a dire su quegli strumenti finanziari che il Tesoro acquista per proteggersi dal rischio, intrinseco alla sua attività di emissione di titoli di debito, di aumento dei tassi di interesse (rendimenti) dovuti ai creditori.

Ma che, come vedremo, più che essere uno strumento di protezione si sono rivelati un cappio al collo.

È così che è emerso, tanto dal già citato “Verbale di assunzione di informazioni” della procura di Trani quanto dalle audizioni della stessa dottoressa Cannata tenute il 10 e il 26 febbraio 2015 presso la commissione Finanze della Camera dei deputati, un rapporto perverso, incestuoso, di sudditanza, psicologica e tecnica, tra il nostro Tesoro e le poche banche che da un lato comprano i titoli di Stato italiani sul mercato primario; dall'altro, di fatto, impongono al Tesoro di stipulare contratti derivati volti a “coprire” il rischio di eccessivo aumento dei rendimenti dei titoli emessi dal Tesoro medesimo.

Molto candidamente, infatti, la dottoressa Cannata afferma (pag. 10 dell'audizione) che “Le controparti in contratti derivati del Tesoro sono 19, di cui 17 sono Specialisti in titoli di Stato (le 20 banche che operano sul mercato primario, ndr) e due no. Queste ultime sono controparti di posizioni residuali”.

E il Tesoro ha impostato così il suo rapporto con queste “controparti”, sempre a detta della responsabile del debito pubblico italiano, per garantirsi la totale copertura delle aste mensili, vale a dire per garantirsi che ad ogni asta gli “Specialisti in titoli di Stato” acquistassero l'intero quantitativo di titoli emessi. Sì, ma a che prezzo?

Di fatto a quello imposto da quelle stesse 20 banche che, dopo aver condizionato il prezzo dei titoli sul mercato secondario finivano per trovarsi sul mercato primario il piatto pronto e caldo dei rendimenti così come condizionati sul mercato secondario.

Non solo: alcune di esse sono anche azioniste delle società di rating che danno la pagella al nostro debito sovrano che quelle stesse banche azioniste sono chiamate a comprare.

Altro che concorrenza, siamo nella più totale situazione di connivenza leonina. C'è chi ordina e c'è chi obbedisce.

E, per non lasciar nulla al caso, per partecipare alle aste quelle stesse banche finiscono per chiedere anche la sottoscrizione di contratti “paralleli” costosissimi, con clausole “di salvaguardia” onerosissime, guarda caso solo con lo Stato italiano.

Si pensi a Morgan Stanley: per la risoluzione anticipata di un suo contratto in essere con il Tesoro, nel dicembre 2011 (governo Monti) è stata pagata una penale di 2,6 miliardi di euro, su una esposizione, per quanto se ne sa, totale di Morgan Stanley nei confronti della Repubblica italiana tra i 50 e 100 milioni di dollari. Sembra assurdo, ma allo stato questi sono i numeri.

Quando mai la penale di un contratto vale così tanto di più rispetto al contratto stesso? Di solito il valore di una penale è un sottomultiplo, non un multiplo del valore totale del contratto. Cose da pazzi, se dovessero essere dimostrate e verificate.

La dottoressa Cannata ci ha reso edotti, nel corso della sua fondamentale audizione, che nel corso del 2014, precisamente a giugno e a dicembre, anche altre due banche hanno esercitato clausole del tipo “Morgan Stanley”, ma non è dato sapere a noi poveri sudditi chi fossero queste due banche; quanto ci sia costata la risoluzione anticipata; quali siano stati i motivi che hanno portato le due controparti del Tesoro ad esercitare quelle clausole.

Né è dato sapere chi siano le controparti; quali gli importi e quali le possibili cause dell'utilizzo di altre clausole di tal fatta che potrebbe realizzarsi, sempre stando alle dichiarazioni della responsabile del debito pubblico, nel 2015, nel 2016, nel 2018 e dal 2023 in poi.

In realtà, sempre candidamente, la responsabile del debito pubblico, con grande esperienza in quanto in quel ruolo dal 2000, ma funzionario del Tesoro già dal 1983, risponde anche alla domanda sulle motivazioni di possibili risoluzioni anticipate.

E a pagina 26 dell'audizione afferma che dei 13 contratti del Tesoro in cui sono attualmente presenti clausole del tipo “Morgan Stanley” solo uno è subordinato “al verificarsi di un evento di credito (cd. “credit events”) che, in particolare, consiste nella riduzione del merito di credito da parte delle agenzie di rating al di sotto di una determinata soglia”, mentre tutti gli altri 12 contengono opzioni di esercizio della clausola “non condizionate”, vale a dire esercitabili “senza che sia necessario il verificarsi di una qualche condizione (cd. “break clauses”)”, quindi a totale discrezione delle parti.

Ma si badi bene, il fatto che si sappia che 13 contratti contengono la clausola di risoluzione anticipata non vuol dire che siano solo 13 i

pericolosi contratti in essere tra il Tesoro e le banche cosiddette amiche. Perché il numero totale la dottoressa Cannata non lo fornisce.

D'altronde, è ella stessa ad affermare: “Se ci chiedete tutti i contratti dal '90 ad oggi noi ci paralizziamo perché dobbiamo andare a scavare nelle cantine a ripescare chissà che cosa”.

Sconcertante. Tanto per capire quale sia il livello di controllo che il Tesoro ha sui contratti sottoscritti. Dall'audizione sembra che Il Tesoro abbia un solo ruolo: pagare e tacere e, se del caso, sorridere.

Che tristezza essere costretti a inserire negli accordi costosissime clausole per invogliare la controparte a stipulare un contratto che essa stessa propone e su cui essa stessa guadagna. Come se per acquistare un prodotto di cui abbiamo bisogno noi (nel caso dei derivati, il Tesoro): 1. dovessimo pregare la controparte (la banca, tra l'altro amica) di vendercelo; 2. per convincere il venditore (la banca) a venderci il prodotto (il derivato) ci impegnassimo a ulteriori esborsi (le vantaggiosissime clausole), oltre al prezzo del prodotto (il prezzo del derivato).

Tanto più che, come ricorda la dottoressa Cannata, sempre nella sua ineffabile evangelica audizione, le clausole di risoluzione anticipata dei contratti nascono, tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, con la finalità di “proteggere la Repubblica” – (sic!) – “dall'esposizione creditizia nei confronti del sistema bancario” (pag. 18 dell'audizione), cosiddetto “rischio di controparte”, e non per proteggere il sistema bancario dall'esposizione nei confronti del debito sovrano italiano, come è accaduto, invece, negli ultimi anni. Paradossi del nostro Tesoro.


Perché lo stesso Tesoro ha consentito questa inversione di prospettiva? La risposta è ancora una volta nel rapporto di sudditanza: se non stipulassimo contratti derivati con 17 delle 20 “sorelle” del debito pubblico italiano – riecheggiando il cartello del petrolio –, e se in tali

contratti non inserissimo clausole solo per loro vantaggiose, le aste andrebbero deserte. Michel Houellebecq la chiamerebbe: “Sottomissione”.

Così come “sottomissione” è quella dimostrata dal ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, che non ha voluto o è stato “consigliato” di non costituirsi parte civile nel processo di Trani, perché questo avrebbe potuto, magari, condizionare la nostra reputazione nei confronti delle banche creditrici.

Come dire: “Non esercitare un tuo diritto nei confronti di un tribunale della Repubblica, perché se lo fai perdi la reputazione”.

Quale reputazione? Si è sempre parlato con retorica dei mercati: “I mercati giudicheranno il nostro paese; i mercati giudicano il nostro debito; i mercati giudicano i nostri titoli pubblici”.



Ma quello che è emerso oggi è che non siamo di fronte ai mercati (una nobile cosa, ancorché astratta): siamo di fronte a 20 banche agguerrite e spesso senza scrupoli, che decidono (si fa per dire) con pochi ottimi funzionari del Tesoro, nella più completa opacità, del nostro debito pubblico, cioè della vita di tutti noi, delle nostre famiglie, delle nostre imprese, del nostro Stato, della nostra democrazia.

“Sottomissione”, tra l’altro, dichiarata, quando la dottoressa Cannata afferma che negli anni della crisi sono stati stipulati contratti derivati che allungassero la “duration” dei titoli, per evitare che questi risentissero delle fluttuazioni dei tassi.

Ma le condizioni che avevano portato alla stipula di quei contratti non si sono poi realizzate.

Da cui le perdite per lo Stato. Pag. 14 dell’audizione: “Oggi si sta sopportando il costo di questa sorta di assicurazione, senza che si sia concretizzato lo scenario da cui ci si voleva proteggere”. D’altronde, capita nelle migliori famiglie: “Questo è quello che succede con ogni assicurazione, ove l’evento verso il quale ci si protegge non si verifichi”. È accettabile una giustificazione del genere da parte dei più alti funzionari dello Stato, davanti a perdite potenziali su derivati stimate fino a 40 miliardi di euro? Stime della stessa dottoressa Cannata e di cui, ripetiamo, nessuno sa nulla?

Riflettendo su tutto quanto sopra, si pone, infine, l’interrogativo degli interrogativi: se, come abbiamo visto, con le 20 banche il Tesoro parla, e parla tanto, per “assicurare un andamento efficiente dei mercati, primario e secondario, dei titoli di Stato” (pag. 6 dell’audizione.

Si legga: per garantire il collocamento dei titoli emessi); se gli Uffici preposti del Tesoro gestiscono davvero tanto bene il debito pubblico e controllano davvero tanto bene i mercati, perché nell’estate-autunno del

2011 i rendimenti dei titoli di Stato andarono alle stelle? Perché all'apparenza saltò il sistema? Perché il panico? Perché si disse che eravamo sull'orlo del baratro? C'è qualcosa che non torna.

Fu vera crisi, se tutto era sotto controllo, anche se a costi altissimi? In realtà, ma lo diciamo da tempo, pensiamo si sia trattato di un vero e proprio imbroglio. Per soldi e per potere.

I titoli di Stato raggiunsero quei rendimenti così alti non solo per un attacco speculativo in atto, ma soprattutto perché il Tesoro aveva già concesso a quelle 20 banche amiche, le 20 “sorelle” del debito pubblico italiano, quelle condizioni capestro.

Altrimenti non avrebbero comprato, e le aste sarebbero andate deserte.

Per dirla scientificamente: il gatto che si morde la coda. Prendiamone definitivamente atto: 20 banche “sorelle”, di cui solo 3 italiane, da anni, senza che nessuno lo sappia e ne sia consapevole, fanno il bello e il cattivo tempo nella gestione del nostro debito sovrano, vale a dire sulla vita del nostro Paese.

Al di là delle responsabilità penali, che saranno individuate dal processo di Trani, quello che serve è fare luce sulle regole del gioco: chi fa che cosa; con quale mandato; con quali controlli.

Se la dottoressa Cannata è in continuo contatto con i sottoscrittori del nostro debito pubblico, nonché controparti dei contratti derivati che la Repubblica stipula per proteggersi dal rischio di eccessivo rialzo dei tassi di interesse, quante telefonate fa prima di ogni asta? A chi? Sulla base di quale mandato?

Per accertarsi di che cosa? Sarebbe bene che di tutto questo gli ottimi funzionari del Tesoro riferissero periodicamente al Parlamento. Magari a quella Commissione di vigilanza sul debito pubblico che fu istituita nel

1963 (articoli 90 e 91 del Testo Unico 1343) e che fu soppressa nel 1993, guarda caso poco prima che si cominciasse a “giocare” con i derivati, e mai più ricostituita.

Così come chiediamo trasparenza su un altro aspetto inquietante di questa lunga vicenda: il tema delle “porte girevoli”.

Perché molti direttori generali del Tesoro e molti ministri di via Venti settembre, persone tutte qualificate e rispettabilissime sono finiti poi a fare i banchieri in quelle stesse banche con le quali avevano stipulato, dal Tesoro, quindi come ufficiali pagatori da parte dello Stato, contratti miliardari?

E non si tiri fuori la foglia di fico del decreto legislativo 165/2001 e del decreto legislativo 39/2013 che prevede 3 anni di divieto di svolgimento di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività precedentemente svolta nella Pubblica amministrazione.

Qui si tratta di etica dell’amministrazione, e di trasparenza. E qui ci fermiamo. Con poche righe di sintesi.

L’opacità della gestione del debito pubblico italiano, le relazioni inquietanti con le controparti, l’assenza di regole e di controlli, gli automatismi nei pagamenti delle penali, i conflitti di interesse, le potenziali connivenze, la totale irresponsabilità e anomia, e l’autoreferenzialità non fanno altro che alimentare sospetti. A cui si deve rispondere in un’unica maniera.

La total disclosure: la totale messa a disposizione di tutte le informazioni; la totale pubblicazione dei contratti; la definizione e il controllo delle regole di comportamento. Ne va della credibilità delle stesse basi su cui è costruita la nostra Repubblica.

RENATO BRUNETTA

8 marzo 2015



(2)

30 DOMANDE A PADOAN
Trenta domande sui derivati
che fanno tremare il Paese

il Giornale

Editoriale di **RENATO BRUNETTA** su *Il Giornale*

Potremmo chiamare questa nostra riflessione **“Trani a go go e Porte girevoli”**. E il grande Giorgio Gaber non c’entra. C’è solo di mezzo una storia che, se verificata, farà tremare i poteri forti della Repubblica e non solo.

Tema: **l’opacità della gestione del debito pubblico italiano**; le relazioni inquietanti con le controparti; l’assenza di regole e di controlli; gli automatismi; i conflitti di interesse; le potenziali connivenze; la totale irresponsabilità e anomia; l’autoreferenzialità.

Troppi sospetti avvolgono il tutto. E quanto emerge dalle poche informazioni disponibili non fa altro che alimentarli. Così come ingiustificati e ingiustificabili sono i ripetuti appelli del Tesoro alla “riservatezza” delle informazioni per evitare la reazione dei mercati.

Al di là delle responsabilità penali, che saranno individuate dal processo in corso presso il tribunale di Trani sulle agenzie di rating, quello che serve è **fare luce sulle regole del gioco: chi fa che cosa; con quale mandato; con quali controlli.**

È per questo che abbiamo già chiesto: **1) Total disclosure**: la totale messa a disposizione di tutte le informazioni; la definizione e il controllo delle regole di comportamento; con riferimento ai contratti derivati collegati ai titoli di Stato emessi dal Tesoro italiano, la pubblicazione integrale degli stessi. **2) L’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta**, per chiarire le vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che nell’estate-autunno del 2011 portarono alla speculazione finanziaria sul debito sovrano del nostro paese e alle successive dimissioni del governo Berlusconi, l’ultimo legittimamente eletto dai cittadini. **3) L’istituzione di una Commissione di vigilanza sul debito pubblico, come quella che fu istituita nel 1963 (articoli 90 e 91 del Testo Unico 1343) e che fu soppressa nel 1993, e mai più ricostituita.** **4) Trasparenza su un altro aspetto inquietante della gestione opaca del debito sovrano italiano: il tema delle “porte girevoli”.** Molti direttori generali del Tesoro e molti ministri di via Venti settembre, infatti, persone tutte qualificate e rispettabilissime, sono finiti a fare i banchieri in quelle stesse banche con le quali avevano stipulato, dal Tesoro, quindi come ufficiali pagatori da parte dello Stato, contratti miliardari.

Conoscendo, infine, la resistenza del ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) ad adempiere alle nostre richieste, **abbiamo depositato in Parlamento una interpellanza al ministro Padoan, con 30 domande molto puntuali**, che potrebbero aiutarci a chiarire i molti punti oscuri.

Ne va della credibilità delle stesse basi su cui è costruita la nostra Repubblica. Si tratta di etica dell’amministrazione, e di trasparenza. Ecco i nostri interrogativi.

1. Rifacendoci a quanto accaduto con i 2,6 miliardi versati dal governo Monti a Morgan Stanley a gennaio 2012, esiste un database di monitoraggio quantitativo delle clausole cosiddette di “early termination”?
2. Il Mef è in possesso di una contabilizzazione dei rischi prospettici legati a queste clausole?
3. Qualora questi rischi siano correttamente monitorati, con che frequenza e in che termini vengono quantificati e trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato per la loro contabilizzazione?

4. Esistono nella contabilità dello Stato opportuni fondi rischi a fronte dei potenziali obblighi connessi non solo alle clausole di “early termination”, ma anche a tutti i contratti in genere?
5. È ipotizzabile che, al contrario, tali rischi o parte di essi non trovino alcuna “disclosure” al di fuori degli uffici del Tesoro, e quindi non siano neppure contabilizzati nel bilancio dello Stato (nota integrativa e budget economico)?
6. Nel già citato caso di Morgan Stanley, a quanto ammontava il relativo fondo rischi in bilancio, posto che, come noto, il “termination event” era già attivabile da parte della banca da anni?
7. Se tale fondo rischi esisteva, c’è stato uno sbilancio tra quanto effettivamente versato (2,6 miliardi) e quanto era stato accantonato (x)?
8. Qualora non ci fosse stato alcun fondo rischi con riferimento a Morgan Stanley, né ci sia riferito agli altri derivati in essere, esiste presso il Tesoro un sistema di monitoraggio e di informativa quali-quantitativa dei contratti in essere, ai fini della redazione del Bilancio dello Stato e delle relazioni alla Corte dei Conti previste dalla Legge?
9. Qual è il rischio statistico di perdita massima attesa sulle clausole di “early termination” ancora in essere? È stato calcolato? Con quali metodi?
10. Perché invece di tali tipologie di clausole non sono state utilizzate le semplici opzioni cosiddette “cap”, che avrebbero tutelato di più il Tesoro, con un costo certo e ammortizzabile (opzioni che, proprio perché più sicure, sono le uniche ammesse per gli enti locali)?
11. Posto che, di recente, la responsabile della direzione Debito pubblico del Tesoro, dottoressa Maria Cannata, ha sostenuto in più occasioni la necessità di collateralizzazione delle operazioni (nuova norma inserita dall’art. 33 della Legge di Stabilità per il 2015) per gli “indubbi benefici” che ne deriverebbero e per avvicinarsi alle prassi internazionali, è stato valutato l’impatto di questa norma in relazione al passato?
12. Per essere più chiari: è stato stimato l’ammontare del rischio di credito che le banche dovrebbero restituire al Tesoro per evitare una sostanziale doppia

garanzia, essendo tale rischio già stato pagato a suo tempo dalle banche come elemento di costo delle operazioni?

13. Non sarà mai che tale nuova norma tutela più le controparti e i loro diritti di credito che lo Stato?
14. Poiché l'attuale valore di mercato dei derivati dello Stato è già pesantemente negativo, per quasi 40 miliardi, non sarà mai che i collaterali cui tiene tanto la dottoressa Cannata fungano più da anticipo della liquidazione delle perdite in favore delle banche che da garanzia per il Tesoro?
15. Qual è la composizione del team della direzione Debito Pubblico del Tesoro addetto specificatamente alle attività di "pricing", e quindi di calcolo dei rischi, dei derivati sottoscritti? Quali le qualifiche di ciascuno di questi soggetti? Chi è il responsabile delle analisi quantitative?
16. Dato che sono necessarie solidissime basi di finanza matematica e quantitativa, qual è il curriculum di queste persone e dove si sono specializzate?
17. Si tratta di esperti con caratura internazionale almeno pari a quelli abitualmente presenti nelle sale operative delle grandi banche controparti? Quanti di loro hanno avuto esperienze di rilievo come responsabili di "desk" operativi delle banche?
18. Quali sono stati i criteri di selezione e impiego di questi maxi esperti? Quali sono le loro competenze in tema di stima quantitativa e probabilistica dei rischi finanziari? Hanno un riconoscimento internazionale? Quali e quante sono le loro pubblicazioni in materia? Quali e quanti concorsi sono stati fatti finora?
19. Quali sono le dotazioni tecniche dell'ufficio competente, relative alle attività di "pricing" dei contratti derivati? Quali software vengono utilizzati? Sono stati prodotti internamente o sono acquistati da fornitori terzi (in tal caso, scelti come)?
20. Le dotazioni complessivamente considerate sono almeno pari a quelle delle grandi banche internazionali controparti (visti gli importi e i rischi in

gioco)? Qualora così non fosse, di cosa c'è bisogno per colmare un eventuale gap?

21. Come viene misurato e stimato il rischio finanziario prima di procedere a nuove sottoscrizioni di contratti derivati e, a maggior ragione, in sede di rinegoziazione di contratti pregressi?
22. Quanto sono costate le rinegoziazioni di contratti pregressi e qual è stato il procedimento autorizzativo degli stessi?
23. Il Mef ha mai chiesto il supporto consulenziale di soggetti terzi per la valutazione dei rischi finanziari connessi alle operazioni in derivati? Se sì, quali i criteri di selezione di questi soggetti esterni?
24. La direttiva Emir, che tratta il tema di mitigazione dei rischi, impone sistemi di “pricing” alternativi e concorrenti da affiancare a quelli già esistenti, come fanno tutte le banche private. Il Tesoro italiano effettua il “doppio check” delle analisi di prezzo e rischio? Con quali modalità?
25. Come sono gestiti i rischi operativi all'interno degli uffici del Tesoro, e, in particolare, i rischi di frodi da parte dei dipendenti; i rischi su errate valutazioni; i rischi sulla riservatezza e sui conflitti di interesse?
26. Ci sono mai state pressioni di tipo “commerciale” delle banche nei confronti del governo per fare nuove operazioni in contratti derivati? Se sì, come sono state gestite?
27. Le banche con cui il Tesoro ha contratti derivati in essere, hanno mai fatto in passato consulenza al Tesoro o la fanno tuttora? Con quali modalità?
28. Poiché quasi tutte le controparti con cui il Tesoro ha in essere contratti derivati sono anche specialisti in titoli di Stato, vale a dire acquistano i nostri titoli sul mercato primario, è stata valutata la possibilità che questo duplice ruolo attribuisse loro una posizione di forza nella contrattazione delle operazioni?
29. L'Isda, ossia il contratto quadro che regola la sottoscrizione dei contratti derivati, utilizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) contiene una deroga alla legge regolatrice inglese che si applica nel caso in cui la controparte sia una banca estera (quasi sempre). Se la deroga è

davvero tanto favorevole, perché non vi hanno fatto ricorso anche i comuni, le province e le regioni? Perché il Mef non lo ha suggerito agli enti locali?

30. Essendo, come affermato più volte dalla dottoressa Cannata, la stipula di contratti derivati sempre un'operazione di copertura del rischio di tasso/cambio collegato all'emissione di titoli di Stato, ogni nuova operazione è sempre riferita a un preciso sottostante definito a priori? O è capitato che siano state fatte operazioni senza definire il sottostante oppure attribuendolo solo successivamente?

Su tutto questo ad oggi non c'è mai stata trasparenza documentale, mai chiarezza politica; nessuna trasparenza scientifica, nessun dibattito, nessun controllo, nessuna valutazione.

Mai nulla di significativo è stato pubblicato, se non linee guida, riassunti, sintesi buone per gli allocchi. Finalmente grazie al **processo di Trani**, e non certamente per decisione del Mef, qualcosa in queste settimane comincia a venire fuori. Noi chiediamo che il governo risponda prima di tutto al Parlamento, quindi al paese.

E quando riceverà **la nostra richiesta di accesso agli atti, dottoressa Cannata**, non ci dica che ci sono disposizioni preclusive, come ha fatto con i colleghi grillini. Lei sa benissimo che non esistono...applichi la legge.

E basta.

RENATO BRUNETTA
22 marzo 2015

IUM

(3)

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

Il Gruppo Forza Italia alla Camera dei deputati chiede al Mef che venga data risposta immediata alla richiesta di pubblicazione integrale dei contratti derivati

Premesso che:

la documentazione in oggetto, già richiesta a codesta Amministrazione dai membri delle Commissioni Bilancio e Finanze appartenenti al Gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle, è finalizzata ad acquisire informazioni fondamentali per il corretto espletamento dell'esercizio del mandato degli scriventi, in particolare all'interno delle suddette Commissioni.

La Commissione Bilancio, nelle proprie materie di competenza, svolge funzioni legislative, conoscitive, di indirizzo e di controllo. Pertanto gli scriventi sono titolari di un interesse diretto, concreto e immediato, in quanto parlamentari della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, e attuale, alla luce delle ultime dichiarazioni in merito all'emissione di garanzie bilaterali a fronte di operazioni in contratti derivati, con particolare riferimento a quanto affermato di recente dalla Dott.ssa Maria Cannata, Direttore Generale del debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel corso di un'audizione svolta in Commissione Finanze alla Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati, la Dott.ssa Cannata, nella sua relazione, non ha fornito i contenuti dei contratti di derivati dello Stato italiano ancora in essere; chi siano le controparti e per quali importi; quando siano stati stipulati e da chi; con quali clausole.

Inoltre, non si ha evidenza pubblica della Relazione semestrale che il Mef dovrebbe inviare alla Corte dei Conti sulla gestione del debito, prevista dal decreto del Ministero del Tesoro del 10 novembre 1995, che fornisca un resoconto dettagliato dell'operatività in derivati, esplicativo delle strategie ed

obiettivi perseguiti, nonché di come vi si siano inquadrate le singole operazioni realizzate.

In ogni caso, quello dei titoli derivati stipulati dal Tesoro italiano per ridurre l'incertezza sul servizio del debito pubblico è un tema cruciale di cui si discute da tempo (sono numerose le interrogazioni e interpellanze parlamentari e le indagini conoscitive che si sono susseguite negli anni), senza avere a disposizione i dati reali del fenomeno.

Nel corso dell'audizione in Commissione Finanze, la dottoressa Cannata non ha escluso che, su singole posizioni, ci sia qualche clausola di chiusura anticipata, anche se «si tratta sempre di clausole *mutual* ovvero esercitabili da entrambe le parti». Dal 2011 ad oggi, il numero di operazioni con clausole di questo tipo sarebbe stato ridotto (da 35 a 13) e solo in due casi è avvenuto l'esercizio da parte della controparte, nel giugno e nel dicembre 2014; ad ogni modo, nel corso dell'audizione, non sono state fornite ulteriori informazioni di dettaglio in merito alle suddette operazioni.

Ciò di cui oggi si è, a fatica, al corrente è soltanto che il totale di titoli derivati sottoscritti dallo Stato italiano ammonta a circa 160 miliardi di euro (di cui il 72% sono “interest rate swap”; il 12% sono “swaptions”; 14% sono “cross currency swap”; il 2% altri titoli derivati legati ad operazioni specifiche), pari a 1/10 del Pil del nostro paese; che le controparti sono le stesse banche che acquistano sul mercato primario i nostri titoli di Stato; che nel 2012 il governo Monti ha “chiuso” un contratto in essere con Morgan Stanley realizzando perdite per 2,6 miliardi; e che, sull'intero ammontare, si rischiano perdite superiori a 40 miliardi di euro.

Nel corso della seduta dell'Aula della Camera dei deputati dello scorso 6 marzo, in risposta ad una interpellanza urgente presentata da uno degli scriventi, On. Renato Brunetta, che chiedeva nello specifico di “garantire la piena attuazione del principio di *total disclosure*, pubblicando in integrale tutti i contratti derivati in essere dello Stato italiano, al fine di rendere note a tutti tutte le informazioni in merito ai contenuti degli stessi; chi siano le controparti e per quali importi; quando siano stati stipulati e da chi; con quali clausole”, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta rispondeva semplicemente che “tutte le informazioni possibili sono già presenti sul sito del Ministero, con un livello di trasparenza più ampio di quello della maggior parte degli emittenti sovrani”.

La stessa Dott.ssa Cannata, con provvedimento del 25 febbraio 2015, proprio a seguito della richiesta inviata dai deputati delle Commissioni Bilancio e Finanze

del Movimento 5 stelle sopra richiamata, ha negato l'accesso alla documentazione relativa ai contratti aventi ad oggetto derivati, stipulati dallo Stato Italiano.

Il diniego di accesso è motivato sui rilievi ostativi di seguito esaminati e che si ritengono, per le ragioni appresso evidenziate, destituiti di fondamento.

Si obietta, innanzitutto, che, ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013, “non appare sussistere in capo al Ministero obbligo di ostensione dei documenti richiesti”. La formula lessicale utilizzata è talmente generica da integrare gli estremi di una motivazione apparente, nel senso che non consente in alcun modo ai destinatari del provvedimento la conoscenza delle ragioni per le quali il Ministero non si è ritenuto vincolato dal provvedimento legislativo citato (ed invocato dai ricorrenti a fondamento della richiesta di accesso) a fornire la documentazione richiesta.

Nel diniego opposto dalla Dr.ssa Cannata non sono indicate le disposizioni del d.lgs. n.33 del 2013 ritenute ostative all'ostensione dei documenti richiesti, sicchè, per tale parte, il provvedimento di diniego è assolutamente illegittimo in quanto carente di motivazione.

Ma, probabilmente, non sono state indicate le disposizioni preclusive all'accesso semplicemente perché non esistono.

Dalla lettura del d.lgs. cit., da valersi ormai come l'unica fonte degli obblighi di trasparenza della pubblica amministrazione, infatti, non solo non si ricava alcuna previsione che impedisca l'ostensione della documentazione richiesta (non essendo ascrivibile la fattispecie considerata e nessuna di quelle contemplate all'art.4, rubricato “limiti alla trasparenza”), ma, al contrario, si rinvencono disposizioni positive che sanciscono il relativo obbligo.

Il combinato disposto degli artt.1 (“Principio generale di trasparenza”) e 23 (“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”), comma 1, lett.d), costituisce, infatti, la fonte dell'obbligo di pubblicare tutti i dati relativi agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e non consta alcuna esclusione (infatti non indicata), dall'ambito applicativo oggettivo di tali disposizioni, dei contratti aventi ad oggetti strumenti finanziari (come quelli in oggetto).

Ne consegue che, alla stregua della normativa citata, il Ministero dell'economia e delle finanze è obbligato a pubblicare i contratti in oggetto e, in ogni caso, a renderli conoscibili a chiunque eserciti il diritto all'accesso civico, nelle forme e con le modalità stabilite dall'art.5 d.lgs. cit.

Le considerazioni che precedono sono sufficienti ad affermare la sussistenza del diritto dei richiedenti ad ottenere l'ostensione della documentazione richiesta e l'inadempimento dell'Amministrazione al relativo obbligo, ma occorre smentire la fondatezza anche dell'altra ragione ostativa opposta dal Ministero, e, cioè, l'inapplicabilità degli artt. 22 e ss. della legge n.241 del 1990.

Si rileva inoltre che gli istanti non sono dei cittadini qualunque, ma sono deputati assegnati alla Commissione parlamentare che si occupa di bilancio e di finanza pubblica, sicché tale richiesta non può intendersi come finalizzata ad un "controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione", e, come tale, vietato secondo il disposto di cui all'art.24, comma 3, della legge n.241 del 1990. La richiesta è infatti preordinata all'esercizio delle nostre funzioni parlamentari e, quindi, supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza della documentazione richiesta.

A tal proposito la giurisprudenza ha infatti chiarito che "l'esercizio del diritto di accesso non è consentito per finalità di mero controllo della legalità dell'azione amministrativa, ma la sua istanza dev'essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all'istante da uno specifico nesso" (ex multis Cons. St., sez. V, 20 gennaio 2015, n.166). E pare davvero difficile negare i predetti caratteri (per come stabiliti da una costante giurisprudenza amministrativa) nella posizione soggettiva del deputato che, per ragioni inerenti all'esercizio del suo mandato parlamentare (e non per mera curiosità, o per finalità emulative), intenda conoscere i documenti amministrativi che gli servono per svolgere le sue prerogative nella commissione parlamentare che si occupa della materia interessata dagli atti oggetto della richiesta di accesso.

Non può, inoltre, negarsi che, nella fattispecie, gli scriventi siano titolari di una posizione soggettiva differenziata, giuridicamente rilevante e connessa al diritto di accesso nella specie esercitato, tanto che l'omessa ostensione della documentazione richiesta impedire agli scriventi di svolgere le funzioni connesse al mandato parlamentare.

Ne consegue che agli scriventi deve riconoscersi il diritto all'accesso ai contratti in oggetto, alla stregua della disciplina legislativa che ne regola i presupposti, la legittimazione e i contenuti.

E' vero, peraltro, che il controllo parlamentare sull'operato del Governo può esercitarsi nelle diverse (e, forse, più appropriate) forme degli atti di sindacato

ispettivo, ma è anche vero che la disponibilità dei predetti strumenti non esclude l'esercizio dei diritti di conoscenza attribuiti ai cittadini dalla legge n.241 del 1990 e dal d.lgs. n.33 del 2013;

chiedono

ai sensi e per gli effetti della l. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. 184/2006 e del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33, riferendosi espressamente al comma 2 dell'art. 328 del c.p., con riserva di proporre azione giurisdizionale ex art.25 comma 4 L.241/1990 presso la giustizia amministrativa o analoga azione presso l'autorità europea competente, con maggiori oneri e spese a carico del ministero e, conseguentemente, a carico del responsabile del procedimento per danno erariale, a Codesta Amministrazione di poter prendere visione ed estrarre copia della seguente documentazione distinta per ciascuna singola controparte bancaria ed in ordine cronologico iniziando dapprima con Banca Morgan Stanley, e provvedendo alla consegna di volta in volta appena pronta:

- Accordi quadro (“master agreement” e “schedules”)
- Conferme degli ordini (“confirmation”)
- Decreti ministeriali autorizzativi e relativi all'apertura/ristrutturazione/novazione dei contratti;
- Attestazione dei titoli sottostanti alle singole operazioni di copertura;
- “Term sheet” e materiale illustrativo forniti dalle controparti;
- Documentazione che possa attestare: contributori, soluzioni informatiche e modellistiche adottate per il “pricing”, strutture dei tassi, di volatilità e curve di sconto “intraday”, ovvero ogni documento che possa permettere o essere utile per la verifica di congruità puntuale dei prezzi negoziati con le controparti e quindi degli oneri e rischi preventivamente stimati dagli uffici del tesoro.

Certi della Vostra collaborazione, ringraziamo sentitamente e porgiamo cordiali saluti.

**On. Renato Brunetta, On. Rocco Palese,
On. Giuseppe Galati, On. Cosimo Latronico,
On. Lorena Milanato, On. Stefania Prestigiacomo**

IIM

(4)

QUESTION TIME

Question time al ministro dell'Economia e delle Finanze a risposta immediata in Assemblea

Per sapere, premesso che:

di recente, il tema dell'opacità gestione del debito pubblico italiano è stato più volte portato all'attenzione del Governo e del Ministro interrogato, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di sindacato ispettivo a disposizione dei parlamentari, senza ottenere risposte soddisfacenti;

quello dei titoli derivati stipulati dal Tesoro italiano per ridurre l'incertezza sul servizio del debito pubblico è un tema cruciale di cui si discute da tempo, senza avere però a disposizione i dati reali del fenomeno;

i dati reali sono fondamentali per fare chiarezza su una questione avvolta da troppe zone d'ombra: relazioni potenzialmente perverse con le controparti, automatismi non meglio specificati, conflitti di interesse, probabili connivenze, assenza di regole e totale mancanza di controllo dimostrata in tutti questi anni di gestione autoreferenziale;

quanto emerge dalle poche informazioni disponibili (a partire da quelle offerte di recente dal Direttore Generale del debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze, Dott.ssa Maria Cannata, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati deliberata dalla Commissione Finanze) non ha infatti contribuito a fare chiarezza sulle questioni, in quanto non sono stati forniti né i contenuti dei contratti di derivati dello Stato italiano ancora in essere, né informazioni sulle controparti e sugli importi, né i dati in merito ai tempi e alle clausole degli stessi;

la totale opacità di gestione e il muro di silenzio dinnanzi alle continue richieste di garanzia del principio di *total disclosure*, stabilito sin dal decreto legislativo n. 150 del 2009 e proprio di tutta l'attività della pubblica amministrazione, non fanno altro che alimentare sospetti, così come ingiustificati e ingiustificabili sono i ripetuti appelli del Tesoro alla riservatezza delle informazioni per evitare la reazione dei mercati;

è per questo che abbiamo già chiesto, anche attraverso lo strumento dell'interpellanza urgente, nonché con una specifica richiesta di accesso agli atti avanzata dall'interrogante e dai deputati della Commissione Bilancio del Gruppo Forza Italia, innanzitutto *total disclosure*, ovvero la totale messa a disposizione di tutte le informazioni, con riferimento ai contratti derivati collegati ai titoli di Stato emessi dal Tesoro italiano, e la pubblicazione integrale degli stessi. Chiamato a rispondere all'interpellanza urgente, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta rispondeva semplicemente che “tutte le informazioni possibili sono già presenti sul sito del Ministero, con un livello di trasparenza più ampio di quello della maggior parte degli emittenti sovrani”;

alla richiesta di accesso agli atti avanzata dai parlamentari del Gruppo Forza Italia non abbiamo ottenuto ancora formale risposta;

abbiamo inoltre invocato trasparenza su un altro aspetto inquietante della gestione opaca del debito sovrano italiano: il tema delle “porte girevoli”. Molti direttori generali del Tesoro e molti ministri, infatti, persone tutte qualificate e rispettabilissime, hanno infatti svolto attività lavorativa per quelle stesse banche con le quali avevano stipulato, dal Tesoro, contratti miliardari;

abbiamo inoltre predisposto un'ulteriore interpellanza urgente, con una trentina di domande molto puntuali, che avrebbero potuto aiutare a chiarire molti punti oscuri; il Viceministro Luigi Casero, chiamato a rispondere in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, non ha però saputo offrire alcuna risposta precisa ai quesiti posti;

la stessa Dott.ssa Cannata, con provvedimento del 25 febbraio 2015, proprio a seguito di un'analogha richiesta di accesso agli atti inviata dai deputati delle Commissioni Bilancio e Finanze del Movimento 5 stelle, ha negato l'accesso

alla documentazione relativa ai contratti aventi ad oggetto derivati stipulati dallo Stato Italiano;

il diniego di accesso è stato motivato su rilievi ostativi destituiti di fondamento; se infatti il Ministero obietta che, ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013, “non appare sussistere in capo al Ministero obbligo di ostensione dei documenti richiesti”, allo stesso tempo non indica le disposizioni di legge ritenute ostative all’accesso ai documenti richiesti, sicché il provvedimento di diniego risulta assolutamente illegittimo in quanto carente di motivazione;

è quindi evidente che non sono state indicate le disposizioni preclusive all’accesso semplicemente perché non esistono; infatti, dalla lettura del decreto legislativo citato, da valersi ormai come l’unica fonte degli obblighi di trasparenza della pubblica amministrazione, non solo non si ricava alcuna previsione che impedisca l’ostensione della documentazione richiesta (non essendo ascrivibile la fattispecie considerata e nessuna di quelle contemplate all’art. 4, rubricato “limiti alla trasparenza”), ma, al contrario, si rinvengono disposizioni positive che sanciscono il relativo obbligo;

il combinato disposto degli artt.1 (“Principio generale di trasparenza”) e 23 (“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”), comma 1, lett.d), costituisce, infatti, la fonte dell’obbligo di pubblicare tutti i dati relativi agli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati e non consta alcuna esclusione (infatti non indicata), dall’ambito applicativo oggettivo di tali disposizioni, dei contratti aventi ad oggetti strumenti finanziari (come quelli in oggetto);

ne consegue che, alla stregua della normativa citata, il Ministero dell’economia e delle finanze è obbligato a pubblicare i contratti in oggetto e, in ogni caso, a renderli conoscibili a chiunque eserciti il diritto all’accesso civico, nelle forme e con le modalità stabilite dall’art.5 del decreto legislativo suddetto;

inoltre i richiedenti l’accesso ai documenti sono deputati assegnati alla Commissione parlamentare che si occupa di bilancio e di finanza pubblica, sicché tale richiesta non può intendersi come finalizzata ad un “controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione”, e, come tale, vietato secondo il disposto di cui all’art.24, comma 3, della legge n.241 del

1990. La richiesta è infatti preordinata all'esercizio delle funzioni parlamentari e, quindi, supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza della documentazione richiesta;

a tal proposito la giurisprudenza ha infatti chiarito che "l'esercizio del diritto di accesso non è consentito per finalità di mero controllo della legalità dell'azione amministrativa, ma la sua istanza dev'essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all'istante da uno specifico nesso" (ex multis Cons. St., sez. V, 20 gennaio 2015, n.166). E pare davvero difficile negare i predetti caratteri (per come stabiliti da una costante giurisprudenza amministrativa) nella posizione soggettiva del deputato che, per ragioni inerenti all'esercizio del suo mandato parlamentare (e non per mera curiosità, o per finalità emulative), intenda conoscere i documenti amministrativi che gli servono per svolgere le sue prerogative nella commissione parlamentare che si occupa della materia interessata dagli atti oggetto della richiesta di accesso; -

in quali tempi il Ministero dell'economia e delle finanze intende garantire la piena attuazione del principio di *total disclosure* che deve governare tutta l'attività dell'amministrazione pubblica, ai sensi di quanto stabilito sin dal decreto legislativo n. 150 del 2009, pubblicando in versione integrale tutti i contratti derivati in essere dello Stato italiano, al fine di rendere note a tutti tutte le informazioni in merito ai contenuti, alle controparti, agli importi e alle clausole degli stessi, e, in ogni caso, quando intende assicurare accesso alla documentazione relativa ai contratti derivati, così come da richiesta formale trasmessa dai deputati del Gruppo Forza Italia lo scorso 27 marzo 2015, posto che, non essendovi alcuna normativa ostativa all'accesso, debba riconoscersi tale diritto alla stregua della disciplina legislativa richiamata in premessa.

On. Prof. RENATO BRUNETTA

1 aprile 2015

IUM

(5)

STENOGRAFICO QUESTION TIME

Intervento Brunetta – risposta Padoan – replica Brunetta

RENATO BRUNETTA. Signor Presidente, signor Ministro, venerdì scorso, in un'interpellanza urgente, le ho rivolto trenta domande per avere la *total disclosure* sui derivati, tutti i derivati sottoscritti dal suo Ministero degli anni passati. Lo stesso giorno ho inviato al suo Ministero una richiesta di accesso agli atti, anch'essa riferita ai contratti derivati. Purtroppo, un'analogha richiesta da parte del MoVimento Cinque Stelle è stata rigettata in maniera illegittima, perché non c'è Pag. 122 alcuna legge che vieti l'accesso agli atti per tali documenti. Io oggi qui le chiedo, sinceramente, semplicemente, sì o no: consente l'accesso agli atti? Realizza la *total disclosure* sui derivati della Repubblica sottoscritti dal suo Ministero nel corso degli anni? Vorrei una risposta chiara, evangelica, se sì, sì, se no no, e su questo poi ci sarà mia reazione.

PIER CARLO PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, si fa riferimento all'interrogazione con la quale si chiede l'attuazione di una *total disclosure* sui contratti derivati dello Stato italiano mediante pubblicazione in versione integrale di tutti i contratti derivati in essere, al fine di rendere note informazioni in merito al contenuto, controparti, importi e clausole. Si chiede, inoltre, di sapere quando sarà dato accesso alla richiesta formale di accesso agli atti formulata dai parlamentari del gruppo Forza Italia.

Vorrei innanzitutto dire che con la documentazione pubblicata sul sito Internet del Ministero, compresa la tabella che aggrega i contratti esistenti, e gli interventi della dottoressa Cannata nell'audizione presso la Commissione finanze della Camera si è fornito un quadro esaustivo del portafoglio derivati in essere.

In relazione al richiamato combinato disposto dell'articolo 1 con l'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di pubblicità,

trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5515 del 20 novembre 2013, ha chiarito che le nuove disposizioni disciplinano situazioni non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Con particolare riferimento all'articolo 23 del succitato decreto legislativo rubricato: obblighi di pubblicazione concernenti provvedimenti amministrativi, è stabilito che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti amministrativi adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l'affidamento dei lavori e forniture di servizi, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. La corretta interpretazione della disposizione invocata dall'interrogante impone di ritenere che essa si riferisca, nell'utilizzare la parola «accordi», agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo di cui all'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, ovvero agli accordi tra pubbliche amministrazioni.

Sulle base delle argomentazioni che emergono dal testo dell'interrogazione, la richiesta fatta da parlamentari in ragione solo del loro mandato appare preordinata a un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione nella materia e non sembra rispondere alla soddisfazione di una esigenza conoscitiva personale e diretta. In tal senso si è espressa la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nei pareri deliberati in data 15 maggio 2003 e 12 maggio 2009. Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che il diritto di accesso non può essere utilizzato da parlamentari per esercitare il controllo dell'operato del Governo, essendo previsti a tal fine gli strumenti di sindacato ispettivo.

Nella sostanza, si rileva che il livello di *disclosure* già fornito come sopra specificato è particolarmente ampio, in linea con le migliori pratiche adottate dagli emittenti sovrani; il livello di dettaglio richiesto appare non accoglibile, in quanto la divulgazione di tali contratti avrebbe riflessi pregiudizievoli sulle attività in derivati, poiché determinerebbe uno svantaggio competitivo dello Stato nei riguardi delle controparti e di altri

emittenti sovrani che fanno uso di questi strumenti. Inoltre, porrebbe in svantaggio competitivo anche le controparti stesse del Tesoro nei confronti degli altri operatori del mercato, pregiudicando in tal modo la disponibilità ad applicare condizioni favorevoli con ripercussioni negative sull'intera gestione del debito pubblico. È per queste ragioni che i singoli contratti derivati sono sottratti al diritto d'accesso, anche ai sensi del regolamento ministeriale in materia, articolo 3 del decreto del Ministero del tesoro del 13 ottobre 1995 n. 561, tuttora vigente.

RENATO BRUNETTA. Signor Presidente, sono molto deluso, signor Ministro, dalla sua risposta in perfetto stile burocratese, che lei ha letto senza metterci un minimo della sua scienza e coscienza. Lei ci ha detto, nella sostanza – lo semplifico –, che i derivati sono sotto secretazione perché comporterebbero, se conosciuti, uno svantaggio competitivo per il nostro Paese. Ma dove sta scritto tutto questo? Chi glielo ha detto tutto questo? Siamo in un ambito di mercato; questi sono contratti che lo Stato italiano contrae con delle banche, con delle istituzioni bancarie, e lei mi dice che la loro pubblicazione potrebbe essere di nocumento all'interesse del Paese per svantaggi competitivi? Non riconosco più il professor Padoan, da questo punto di vista! Le sue affermazioni in stile burocratese non stanno né in cielo né in terra, perché il Consiglio di Stato, nonché la legge, non prevede il diniego dell'accesso agli atti. La dottoressa Cannata ha già spiegato nel suo lessico semplificato che la «granulare *disclosure*» non la dà nessuno: questo è falso, perché in molti Paesi europei vengono pubblicate singole operazioni su ogni derivato, la strategia perseguita, gli strumenti utilizzati, il loro valore nozionale, la vita residua dei derivati. E poi ci troviamo con Morgan Stanley che reclama la sua clausola di salvaguardia, 2,6 miliardi, che vengono messi in un decreto-legge per pagare un abomino di quel tipo! E dopo di che abbiamo un processo in corso a Trani! Ci rivedremo a tutti al processo, signor Ministro! Signor Governo, ci ritroveremo tutti al processo di Trani! In ogni caso, la richiesta di *total disclosure* va avanti: ci sarà pure un giudice a Berlino (*Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente*).

IIM

(6)

Brunetta a Renzi: “Risposta Padoan smentisce le tue dichiarazioni sulla trasparenza”

“**M**i rivolgo direttamente al presidente del Consiglio, Matteo Renzi.

Oggi il tuo ministro dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha dato una risposta burocratica, anche giuridicamente errata, che contraddice e smentisce tutte le tue dichiarazioni sul freedom of information Act e sulla total disclosure, sottraendo alla conoscenza pubblica atti fondamentali dell'amministrazione finanziaria, sulla base di una capziosa ma sbagliata esegesi della normativa di riferimento.

Renzi, ma tu sei d'accordo con il ministro Padoan?”.

RENATO BRUNETTA

IIM

APPENDICE/1

Le interpellanze urgenti del Presidente Renato Brunetta sul tema derivati e le risposte ottenute in Aula

INTERPELLANZA/1

Interpellanza urgente n. 2-00875 a firma Brunetta, depositata il 3 marzo 2015 e discussa il 6 marzo 2015

TESTO INTERPELLANZA URGENTE – 3 marzo 2015

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
i nuovi atti depositati dalla procura di Trani nell'ambito dell'inchiesta sul declassamento dell'Italia (da A a BBB+) il 13 gennaio 2012 da parte di Standard & Poor's, mettono in luce ulteriori aspetti che non possono lasciare indifferenti il Governo italiano, e, in particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze che, fino ad ora, non si è ancora costituito parte civile nel processo in corso;
negli ultimi giorni è emerso un nuovo forte «elemento indiziario» contro Standard & Poor's e Fitch, ovvero il pagamento, secondo la procura, di 2,6 miliardi di euro disposto «senza battere ciglio» dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano a Morgan Stanley dopo il declassamento del *rating* italiano deciso «illegittimamente e dolosamente» da Standard & Poor's «al solo fine di danneggiare l'Italia». Il pagamento era previsto da una clausola del contratto di finanziamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la banca d'affari americana: una clausola su cui pesa e assume particolare rilievo l'informazione che la Consob ha comunicato alla procura di Trani: Morgan Stanley è tra gli azionisti di McGraw Hill, il colosso che controlla Standard & Poor's;
dalle carte emerge che, a partire dagli anni Novanta, ci furono contratti di finanziamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le banche d'affari statunitensi, con clausole bilaterali che prevedevano che in qualsiasi momento i contratti potevano essere chiusi, e sarebbe stato liquidato l'attivo alla parte cui spettava; per motivi mai spiegati, con Morgan Stanley la clausola era unilaterale e

potrebbe essere esercitata dalla banca al verificarsi di due condizioni: il declassamento dell'Italia e se vi fosse stata un'esposizione elevata verso il nostro Paese (se la banca cioè avesse avuto in portafoglio una quantità di titoli italiani che superasse una certa soglia);

e fu così che nel 2012, a seguito del declassamento del debito italiano, grazie a quella clausola, Morgan Stanley (azionista di McGraw Hill, che controlla proprio Standard & Poor's) decise di chiudere il contratto e ottenne dunque dal Governo Monti, che era subentrato a novembre all'Esecutivo guidato da Silvio Berlusconi, ben 2,6 miliardi di euro;

ed è qui che assumono particolare rilevanza i nuovi particolari che emergono dalle indagini integrative svolte dal pubblico ministero Michele Ruggiero dopo la conclusione dell'inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio per «manipolazione del mercato» di Standard & Poor's e di Fitch e sei tra manager e analisti delle stesse agenzie di *rating*. Gli imputati sono accusati dalla procura di Trani di manipolazione del mercato, aggravata dalla «rilevante offensività» (perché il reato è commesso ai danni dello Stato sovrano italiano) e dalla rilevantissima gravità del danno patrimoniale provocato;

gli atti sono stati depositati presso il tribunale dinanzi al quale il 5 marzo 2015 riprenderà il processo al quale hanno chiesto di costituirsi parte civile le associazioni dei consumatori e partecipano come parti offese Banca d'Italia e Consob. Assente invece il Governo e il Ministero dell'economia e delle finanze;

la mancata costituzione al processo di Palazzo Chigi e del Ministero dell'economia e delle finanze, stigmatizzata anche dallo stesso pubblico ministero di Trani (che l'ha definita «una scelta che rispetto, ma che francamente mi sorprende»), dinnanzi ad una mossa che, come definisce la stessa accusa, avrebbe provocato «una destabilizzazione dell'immagine, del prestigio e degli affidamenti creditizi dell'Italia sui mercati finanziari nazionali ed internazionali», un deprezzamento dei titoli di Stato e un indebolimento dell'euro, suscita ben più di una perplessità;

inoltre, la scelta del Governo si presenta alquanto dubbia anche perché sussisterebbe la possibilità, in caso di condanna delle agenzie di *rating*, di una rivalsa dei risparmiatori sulle casse dello Stato, che, tramite la vigilanza di Banca d'Italia e Consob, avrebbe dovuto impedire tali ipotetici atti fraudolenti, tutto ciò comportando un ulteriore danno e un esborso notevole da parte dello Stato;

per di più non si comprende come sia possibile che l'Italia abbia pagato 2,6 miliardi di euro «senza battere ciglio» ed appare discutibile che quantomeno non ci si potesse difendere in qualche modo da questa clausola; a tal proposito, nel corso di un'audizione svolta in Commissione finanze alla Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati, la dottoressa Maria Cannata, che da quindici anni è dirigente generale e capo della direzione del debito pubblico, ha avuto modo di argomentare come fosse impossibile «ribellarsi» a tale clausola: secondo la dottoressa Cannata, se il Tesoro non avesse pagato, «il danno reputazionale che ne sarebbe derivato sarebbe stato enorme con conseguenze

assolutamente insostenibili», nei confronti dei mercati. La dottoressa Cannata ha altresì affermato che oggi quel tipo di clausole non esistono più, ma «ciò non vuol dire che, su singole posizioni, non ci sia qualche clausola di chiusura anticipata, ma si tratta sempre di clausole mutual ovvero esercitabili da entrambe le parti»;

dal 2011 ad oggi, il numero di operazioni con clausole di questo tipo sarebbe stato ridotto (da 35 a 13) e solo in due casi è avvenuto l'esercizio da parte della controparte, nel giugno e nel dicembre 2014; la dottoressa Cannata non ha però specificato chi ha chiuso i due derivati e quanto è costato; né si conoscono i contenuti dei contratti di derivati dello Stato italiano ancora in essere; chi siano le controparti e per quali importi; quando siano stati stipulati e da chi; con quali clausole. Inoltre, non si ha evidenza pubblica della relazione semestrale che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe inviare alla Corte dei conti sulla gestione del debito, prevista dal decreto del Ministero del tesoro del 10 novembre 1995, che fornisca un resoconto dettagliato dell'operatività in derivati, esplicativo delle strategie e degli obiettivi perseguiti, nonché di come vi si siano inquadrate le singole operazioni realizzate;

in ogni caso, quello dei titoli derivati stipulati dal Tesoro italiano per ridurre l'incertezza sul servizio del debito pubblico è un tema carsico di cui si discute da tempo (sono numerose le interrogazioni ed interpellanze parlamentari e le indagini conoscitive che si sono susseguite negli anni), ma la verità è ancora lontana dall'essere svelata. Ciò di cui oggi si è, a fatica, al corrente è soltanto che il totale di titoli derivati sottoscritti dallo Stato italiano ammonta a circa 160 miliardi di euro (di cui il 72 per cento sono «*interest rate swap*»; il 12 per cento sono «*swaption*»; 14 per cento sono «*cross currency swap*»; il 2 per cento altri titoli derivati legati ad operazioni specifiche), pari a un decimo del prodotto interno lordo del nostro Paese;

che le controparti sono le stesse banche che acquistano sul mercato primario i titoli di Stato italiani; che nel 2012 il Governo Monti ha «chiuso» un contratto in essere con Morgan Stanley realizzando perdite per 2,6 miliardi di euro e che, sull'intero ammontare, si rischiano perdite superiori a 40 miliardi di euro; in un articolo pubblicato su *Il Corriere della Sera* del 23 dicembre 2014 da Milena Gabanelli, si chiedeva l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, per chiarire la posizione finanziaria dell'Italia in relazione a questi pericolosi, e costosi, titoli in portafoglio. Quella stessa commissione d'inchiesta che Forza Italia chiede da tempo per chiarire le vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che nell'estate-autunno del 2011 portarono alla speculazione finanziaria sul debito sovrano del nostro Paese e alle successive dimissioni del Governo Berlusconi, l'ultimo legittimamente eletto dai cittadini;

il tema dei derivati, infatti, è strettamente collegato a quanto avvenuto in quei mesi del 2011;

il *downgrade* anomalo del debito pubblico dell'Italia da parte delle agenzie di *rating* innescò la corsa al rialzo dello *spread* tra i rendimenti dei titoli decennali del debito pubblico italiano e i corrispondenti titoli del debito pubblico tedesco. E la corsa

a rialzo dello *spread* aumentò il potere contrattuale delle banche con cui lo Stato aveva in essere contratti derivati, ai fini della loro rinegoziazione, o, come è avvenuto nel 2012, proprio con il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Monti, per «chiuderli», alla cifra di 2,6 miliardi di euro;

durante il più tecnico dei Governi (quello di Monti), in soli sei mesi si ristrutturarono contratti per 30 miliardi di euro, consolidando 8 miliardi di euro di perdite; si pagarono 2,6 miliardi di euro a Morgan Stanley (dove lavora un ex Ministro del Tesoro) e si impose una tassa sulla casa ed un'imposta di bollo a milioni d'italiani;

downgrade e *spread* sono stati, infatti, utilizzati, da un lato, a livello politico, per portare alle dimissioni del Governo Berlusconi e, dall'altro, a livello finanziario, dai mercati, per speculare sui titoli del debito pubblico italiano e dalle banche, per aumentare il proprio guadagno nel rinegoziare i titoli derivati stipulati con lo Stato italiano;

i soggetti che sono dietro tutte e tre queste operazioni sono gli stessi o sono fortissimamente collegati tra loro: nel panorama di quell'autunno del 2011 gli investitori-speculatori, che con le loro azioni concordate e concertate potevano far scendere a loro piacimento i prezzi dei titoli del debito sovrano dei Paesi e aumentare i rendimenti, erano anche gli stessi soggetti (banche, fondi di investimento e altro) che controllavano le agenzie di *rating*, che giudicavano la credibilità e il merito di credito degli emittenti dei titoli che loro stessi scambiavano sui mercati;

e sono sempre gli stessi soggetti investitori (banche, fondi e altro) che sono passati all'incasso quando gli Stati, gli enti pubblici o le imprese con cui avevano sottoscritto contratti derivati, stremati dall'aumento degli *spread*, e quindi dei rendimenti dei titoli con il collasso dei relativi valori e il *downgrade* del loro *rating*, rischiavano di non essere solvibili;

sono circa 20 grandi banche o fondi di investimento che giocano sui mercati finanziari internazionali, orientandone l'andamento a loro piacimento e speculando, al solo fine di ottenere ingenti guadagni. Il tutto sulla pelle degli ignari cittadini, su cui queste operazioni si ripercuotono come anello finale della catena;

in tutto ciò, il Governo italiano, se non si costituirà parte civile nel corso del processo di Trani, nonostante il grosso danno causato all'erario e la destabilizzazione totale dell'immagine dell'Italia, rischia di ammettere implicitamente di aver fatto parte di questa macchina perversa di speculazione ai danni del nostro stesso Paese;

nel corso del *question-time* alla Camera dei deputati di mercoledì 11 febbraio 2015, dinnanzi alla richiesta avanzata dal MoVimento 5 Stelle in merito ai motivi per cui lo Stato non si fosse costituito parte civile al processo di Trani, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, onorevole Maria Elena Boschi, ha dichiarato che «nel caso specifico non si sono rilevate prove evidenti di una connessione tra l'annuncio pubblico del declassamento della Repubblica italiana e, quindi, del *downgrading* operato da queste società di *rating* a mercati aperti e l'andamento dei titoli, sia perché l'andamento dei titoli è determinato da molteplici fattori sul mercato e, quindi, non c'era una stretta evidenza, sia perché nei giorni

immediatamente successivi non ci sono state collocazioni di titoli di Stato, quindi, non si è potuto verificare un impatto negativo né un particolare andamento negativo conclamato dei titoli italiani, del sistema bancario e, quindi, del debito pubblico in generale». Ebbene, sarebbe da chiarire se il Governo intende confermare questa «non-spiegazione» anche alla luce delle ulteriori rivelazioni del processo in corso;

inoltre, dinnanzi ad un sistema in cui il rapporto tra finanziatori/banche/speculatori è appeso ad un filo sottile, e, alla luce di un sistema di incompatibilità che vede, ad esempio, per i dirigenti delle autorità indipendenti l'impossibilità di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico, è necessaria una riflessione in merito alla compatibilità degli alti dirigenti di un dipartimento come quello del Tesoro, con un contratto per una posizione apicale all'interno di quelle stesse banche con cui lo stesso dipartimento ha stipulato contratti;

di seguito, infatti, alcuni esempi, con tutto il rispetto, che giustificerebbero da soli un intervento normativo in tal senso; Mario Draghi a Goldman Sachs, Domenico Siniscalco a Morgan Stanley, Vittorio Grilli a Crédit Suisse, Giuliano Amato consulente Deutsche Bank, Linda Lanzillotta a Jp Morgan: tutti dirigenti (o addirittura ex Ministri) del Tesoro per cui il passo verso il «*partner*» con cui erano stati stipulati accordi è stato a dir poco breve –:

se, non solo a causa della partecipazione azionaria di Morgan Stanley nella società che controlla Standard & Poor's, ma anche, più in generale, per la straordinaria gravità delle accuse di destabilizzazione dell'immagine, del prestigio e degli affidamenti creditizi dell'Italia sui mercati finanziari nazionali ed internazionali, nonché di deprezzamento dei titoli di Stato e di indebolimento dell'euro, il Governo e il Ministero dell'economia e delle finanze non intendano costituirsi parte civile nei processi in corso presso il tribunale di Trani;

se il Governo non intenda garantire la piena attuazione del principio di *total disclosure* che deve governare tutta l'attività dell'amministrazione pubblica, ai sensi di quanto stabilito sin dal decreto legislativo n. 150 del 2009, pubblicando in versione integrale tutti i contratti derivati in essere dello Stato italiano, al fine di rendere note a tutti tutte le informazioni in merito ai seguenti aspetti: i contenuti degli stessi; chi siano le controparti e per quali importi; quando siano stati stipulati e da chi; con quali clausole;

se il Governo non intenda intervenire, nell'ambito della propria competenza, per una revisione del sistema delle incompatibilità dei dirigenti del Tesoro, in particolare nei riguardi delle società che hanno effettuato accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze nel corso del loro incarico.

(2-00875) «Brunetta».

Il Mattinale – 01/04/2015

RESOCONTO SEDUTA AULA – 6 marzo 2015

Chiarimenti ed iniziative in ordine alla vicenda del declassamento relativo al debito pubblico italiano operato nel 2011-2012 da agenzie di rating, oggetto di procedimenti penali in corso presso il tribunale di Trani, nonché sulle questioni connesse con la stipula di contratti su titoli derivati da parte dello Stato – n. 2-00875)

RENATO BRUNETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, partiamo da un semplice dato di fatto: ieri mattina non si è presentato nessun avvocato dello Stato a rappresentare il Governo italiano nel processo di Trani contro Standard & Poor's e Fitch; ciò significa che in caso di condanna per manipolazione del mercato delle agenzie di *rating* lo Stato italiano potrà chiedere i danni solo in sede civile, magari tra una ventina d'anni. Nella giornata di ieri il tribunale di Trani, riscontrata pure alla seconda udienza l'assenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ha ammesso tutte le parti civili che ne avevano fatto richiesta – Adusbef, Acu e Federconsumatori – e una ventina di risparmiatori e, come persone offese, Banca d'Italia e Consob. Al di là di ogni polemica politica, la decisione del Ministero dell'economia e delle finanze di non costituirsi parte civile lascia obbiettivamente sbalorditi, letteralmente sbalorditi, soprattutto dopo il deposito di nuovi atti da parte della pubblica accusa da cui risulta che il Ministero dell'economia, dopo il declassamento del *rating* dell'Italia da A a BBB+ deciso da Standard & Poor's nel 2011, pagò a Morgan Stanley 2,6 miliardi di euro, ripeto, 2,6 miliardi di euro – per quelli della mia generazione oltre 5 mila miliardi delle vecchie lire – così come previsto da una clausola del contratto di finanziamento della banca d'affari statunitense. Per memoria, ricordo che questa cifra è circa la metà o poco più della metà di quanto perso in quella famosa estate-autunno del 2011 con la febbre dello *spread* che doveva portare, secondo taluni, al collasso del nostro Paese. Metà di quella cifra, che è stata persa con la febbre dello *spread*, è stata pagata sull'unghia, *cash*, a Morgan Stanley per una clausola di un contratto derivato. Poiché Morgan Stanley è tra gli azionisti di McGraw Hill, il colosso che controlla Standard & Poor's – questa è la notizia, signor Presidente – secondo la procura il pagamento rappresenta un forte elemento indiziario a carico di Standard & Poor's, vale a dire un azionista di una società di *rating* che guadagna da una clausola contenuta in un derivato, frutto di un declassamento effettuato dalla stessa società di *rating* da cui l'azionista ha avuto questo piccolo guadagno. Un pagamento – anche questa è una cosa, signor Presidente, molto interessante – disposto senza battere ciglio. Sappiamo tutti quando abbiamo un credito con lo Stato quanto sia difficile riscuoterlo. Bene, Morgan Stanley ha riscosso subito, immediatamente, senza battere ciglio, dal Ministero dell'economia e delle finanze 2,6 miliardi di euro. Un pagamento, dicevamo, disposto dopo un declassamento del *rating* italiano che l'accusa definisce effettuato

illegittimamente e dolosamente da Standard & Poor's al solo fine di danneggiare l'Italia, con un'operazione di manipolazione del mercato aggravata dalla rilevante offensività – perché il reato è commesso ai danni di uno Stato sovrano – e da una relevantissima gravità del danno patrimoniale provocato. Un pagamento che deriva da una clausola oscura del contratto di finanziamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la banca d'affari americana: una clausola su cui il possesso di azioni di McGraw Hill da parte di Morgan Stanley pesa come un macigno. Lo ripeto ancora una volta per chi non avesse capito: Morgan Stanley è azionista di McGraw Hill e McGraw Hill controlla Standard & Poor's; Standard & Poor's declassa di due gradini il *rating* dell'Italia e grazie a questo declassamento, indietro per la filiera, Morgan Stanley guadagna sull'unghia 2,6 miliardi di euro, pagati sull'unghia.

Ma veniamo proprio alla clausola dei rapporti del MEF con le banche d'affari. Dalle carte emerge che, a partire dagli anni Novanta, ci furono contratti di finanziamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le banche d'affari statunitensi, con clausole bilaterali che prevedevano che in qualsiasi momento i contratti potevano essere chiusi e sarebbe stato liquidato l'attivo alla parte cui spettava; per motivi mai spiegati, con Morgan Stanley la clausola era unilaterale e poteva essere esercitata dalla banca al verificarsi di due condizioni, ascolti, ascolti, signor Presidente: il declassamento dell'Italia e se vi fosse stata un'esposizione elevata verso il nostro Paese, se cioè la banca avesse avuto in portafoglio una quantità di titoli italiani che superasse una certa soglia, in ragione del *rating*. Quindi *rating* e quantità correlati. La quantità è considerata eccessiva al raggiungimento in giù di un determinato *rating* negativo. Penso che sia molto chiaro, signor Presidente.

Da qui innanzitutto due perplessità. Non si comprende infatti come sia possibile che l'Italia abbia pagato 2,6 miliardi di euro – ripeto ancora, con una frase popolare – senza battere ciglio, conoscendo la riottosità dello Stato italiano a pagare, vero, Pier Paolo Baretta ? Anche tu conosci quanto sia difficile riscuotere crediti dallo Stato italiano. Il Tesoro ha pagato *cash*, senza battere ciglio, 2,6 miliardi di euro ed è bene che gli italiani lo sappiano: sapete dove erano messi in finanziamento questi soldi ? Sul «salva Italia» del Presidente Monti ! Cioè, si faceva un decreto per rastrellare soldi, per salvare il nostro Paese dalla speculazione e dentro il decreto «salva Italia» c'erano anche questi 2,6 miliardi dovuti alla clausola con il derivato della Morgan Stanley. Sembra una follia eppure è così. Dicevo, senza battere ciglio, ed appare a dir poco discutibile che quantomeno non ci si potesse difendere in qualche modo da questa clausola.

Un altro punto, signor Presidente e signor sottosegretario: l'istruttoria per il processo di Trani ai tempi del pagamento *cash* era già in corso, non era di là da venire.

Quindi il Governo italiano, il MEF, avrebbe potuto dire a Morgan Stanley: «Aspetta un momento, perché c'è un tribunale italiano, un pubblico ministero italiano che sta

indagando sul declassamento. Siccome dal declassamento dipende l'applicazione della clausola per cui tu dovrai avere i 2,6 miliardi, sarebbe opportuno aspettare quanto meno l'istruttoria prima di pagare». No ! Hanno pagato nonostante l'istruttoria presso Trani fosse già in corso. Mostruoso, signor Presidente !
Mai visto nella storia dello Stato italiano !

A tal proposito, nel corso di un'audizione svolta in Commissione finanze alla Camera dei deputati – evviva il Parlamento, finché riesce a produrre questa trasparenza – nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati, la dottoressa Maria Cannata, che da quindici anni – quindici ! – è dirigente generale e capo della direzione del debito pubblico, ha avuto modo di argomentare come fosse impossibile – attenzione, signor Presidente – «ribellarsi» a tale clausola. Il termine «ribellarsi», che è un termine atecnico rispetto a un contratto di un derivato, la dice lunga sulla stato di sudditanza psicologica, anche di funzionari che sappiamo tutti competenti, come la dottoressa Cannata. Secondo la dottoressa Cannata, se il Tesoro – senta, senta, signor Presidente – non avesse pagato, il danno reputazionale che ne sarebbe derivato sarebbe stato enorme, con conseguenze assolutamente insostenibili nei confronti dei mercati. La dottoressa Cannata ci dice, cioè, che il legittimo utilizzo da parte del Governo italiano di un'argomentazione non speciosa – «guardate che c'è un'istruttoria in corso, un'indagine in corso, quindi aspettiamo gli esiti dell'istruttoria» – non si poteva usare, questa argomentazione non speciosa, perché altrimenti si sarebbero arrabbiati, perché altrimenti Morgan Stanley si sarebbe arrabbiata, magari si sarebbe arrabbiato anche qualcun altro, e quindi non avremmo più potuto collocare il nostro debito. Ma vi rendete conto, signor Presidente, signor sottosegretario, di cosa ci ha detto la dottoressa Cannata ? Questo vuol dire che non siamo liberi, che questo Paese non è libero, non è libero neanche di esercitare i suoi diritti nei confronti della magistratura sovrana.

Sempre secondo l'alto dirigente del Tesoro – e questa sua audizione in Commissione finanze è molto istruttiva e ci dice molte cose – dal 2011 ad oggi, il numero di operazioni con clausole di questo tipo sarebbe stato ridotto, bontà sua, da 35 a 13 e solo in due casi è avvenuto l'esercizio da parte della controparte, nel giugno e nel dicembre 2014. La dottoressa Cannata, però, non ha specificato chi ha chiuso i due derivati e quanto sia costato. Altri 5 miliardi ? Altri 3 miliardi ? Non si sa, né si conoscono i contenuti dei contratti di derivati dello Stato italiano ancora in essere, chi siano le controparti e per quali importi, quando siano stati stipulati e da chi e con quali clausole. Inoltre, non si ha evidenza pubblica della relazione semestrale che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe inviare alla Corte dei conti sulla gestione del debito, prevista dal decreto del Ministero del tesoro del 10 novembre 1995, che fornisca un resoconto dettagliato dell'operatività in derivati, esplicativo delle strategie e degli obiettivi perseguiti, nonché di come vi siano inquadrare le singole operazioni realizzate.

In ogni caso, quello dei titoli derivati stipulati dal Tesoro italiano per ridurre l'incertezza sul servizio del debito pubblico è un tema su cui la verità è ancora lontana dall'essere svelata. Non siamo in possesso, signor Presidente e signor sottosegretario, di tutte le informazioni necessarie per avere un quadro chiaro. Sappiamo soltanto che il totale dei titoli derivati sottoscritti dallo Stato italiano ammonta a circa 160 miliardi di euro, pari a un decimo del prodotto interno lordo del nostro Paese. Sappiamo che le controparti, guarda caso, sono le stesse banche che acquistano sul mercato primario i titoli di Stato italiani, cioè quelle stesse banche che partecipano alle aste e, quindi, dai cui acquisti dipende la collocazione del nostro debito di mese in mese, di asta in asta, e, quindi, interlocutori molto sensibili. Sappiamo che nel 2012 il Governo Monti ha chiuso un contratto in essere con Morgan Stanley realizzando perdite per 2,6 miliardi di euro e che, sull'intero ammontare – udite, udite – si rischiano perdite superiori a 40 miliardi di euro. Questo vuol dire che in ragione dei derivati in essere, i 160 miliardi, e in ragione delle clausole in essi contenute noi abbiamo, all'interno, nel corpo di questi contratti derivati, una perdita potenziale, se si realizzeranno certe condizioni, di circa 40 miliardi di euro.

Per questa ragione, signor Presidente, noi siamo qui a chiedere non solo l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti del 2011, estate-autunno 2011, ma chiediamo subito la *total disclosure*, la totale trasparenza, la totale rappresentazione di come sia gestito il debito pubblico italiano, che è una scatola nera, un *black box*. Nessuno sa niente di come è gestito il debito pubblico italiano; nessuno sa quanti e come sono costruiti questi derivati; nessuno sa le modalità, le regole, le procedure, attraverso le quali si determinano i prezzi; nessuno sa niente !

E, devo dire, è grazie all'inchiesta di Trani che comincia a emergere qualcosa, perché da Trani è emersa l'indagine conoscitiva sui derivati della Commissione finanze di questo Parlamento: grazie all'inchiesta di Trani si è aperto un piccolissimo dibattito tecnico-politico in quest'Aula, e fuori di quest'Aula, per cui ci si chiede chi fa che cosa, quali sono questi contratti derivati, chi opera su questo mercato e come, sulla base di quale trasparenza e a chi si rende conto.

Per questa ragione noi siamo qui a chiedere totale trasparenza, *total disclosure* dei contratti derivati, delle loro modalità, e siamo anche qui a chiedere, signor Presidente, trasparenza su un'altra cosa molto inquietante: è il tema delle «porte girevoli». Perché molti direttori generali del Tesoro e molti ministri sono finiti poi a fare i banchieri in quelle stesse banche con le quali avevano stipulato, come ufficiali pagatori da parte dello Stato, contratti di così alta rilevanza ? Mario Draghi, Domenico Siniscalco, Vittorio Grilli, Giuliano Amato, Linda Lanzillotta, tutti dirigenti o Ministri che sono finiti, guarda caso, a fare i banchieri in quelle stesse banche con cui, dal Tesoro, avevano concluso i contratti. Persone stimabilissime, da me tutte conosciute. Ma è possibile lo stato di queste «porte girevoli» ?

Trasparenza e regolazione, signor Presidente.

PIER PAOLO BARETTA, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, premetto che l'argomento è stato trattato dettagliatamente in varie occasioni, in particolare in sede di audizione dalla dottoressa Maria Cannata, direttrice della Direzione del debito pubblico, presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, in date 10 e 26 febbraio 2015, e da ultimo, proprio l'altro giorno, in data 4 marzo, dal Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, in risposta, in Aula, ad una interrogazione a risposta immediata. La clausola ATE, presente nel contratto quadro (*ISDA Master Agreement*) fin dalla sua sottoscrizione, nel gennaio del 1994, risultava esercitabile dalla controparte ben prima del 2011, al superamento di soglie di esposizione contenute in funzione del *rating* dell'Italia. In particolare, dollari 150 milioni ove la Repubblica avesse avuto un *rating* tripla A; 75 milioni nel caso in cui il *rating* si collocasse in area doppia A; 50 milioni in caso di singola A. Quindi, per i seguenti livelli di *rating*: A+; A; A- il limite di esposizione era sempre di dollari 50 milioni.

Nel corso del 2011, il *rating* della Repubblica Italiana è stato A+ fino al 20 maggio 2011; è poi passato ad A da tale data sino al 19 settembre 2011, per poi passare a tripla BBB+ il 13 gennaio 2012. Nello stesso periodo temporale il valore dell'esposizione in derivati verso la Repubblica Italiana di Morgan Stanley è sempre stato di gran lunga superiore alla soglia di 50 milioni.

Ne consegue che le azioni di *rating* di Standard and Poor's, nel periodo in esame, non hanno avuto alcun rilievo sulla possibilità dell'esercizio della clausola da parte di Morgan Stanley che, si precisa, sarebbe stata esercitabile da anni, ma della quale la banca non aveva mai manifestato di volersi avvalere.

Peraltro, il Tesoro ha attivamente negoziato la ristrutturazione e la chiusura di buona parte del portafoglio, al fine di ridurre il più possibile l'impatto sui conti pubblici; questo prima dell'azione di *rating* del 13 gennaio 2012.

Per quanto riguarda la costituzione di parte civile nel processo in corso a Trani contro le due agenzie di *rating*, si fa presente che gli andamenti di mercato sono influenzati da una molteplicità di fattori, ancor più nel periodo preso in considerazione dal procedimento, per cui è oggettivamente arduo isolare l'effetto specifico indotto dalle sole azioni di *rating* sulle quotazioni degli strumenti finanziari. Peraltro, le rilevazioni effettuate nei giorni immediatamente successivi alle date indicate nelle imputazioni non hanno mostrato movimenti significativi in peggioramento, né si sono tenute aste di titoli di Stato. Poiché la costituzione di parte civile rappresenta opzione processuale per la richiesta di danni alternativa rispetto a quella da proporre nella sede civile, conseguentemente si terrà conto degli ulteriori elementi che dovessero emergere.

Sul fronte della trasparenza, si fa presente che tutte le informazioni possibili sono presenti già sul sito del Ministero, con un livello di trasparenza più ampio di quello della maggior parte degli emittenti sovrani.

Da ultimo, per quanto riguarda il tema delle incompatibilità, si precisa che il comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, non possano svolgere, nei tre anni successivi, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Tale disciplina è generale per tutti i dipendenti pubblici e, per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, appare applicabile anche ai vertici ministeriali.

RENATO BRUNETTA. Signor Presidente, non me ne voglia l'amico sottosegretario Baretta, però questa sua risposta non è altro che il taglia incolla dell'audizione della dottoressa Cannata e della risposta al *question time* della scorsa settimana. Non è molto serio, non lo dico al dottor Baretta, non è molto serio comportarsi così da parte del Governo. Non si va in Aula, in Parlamento, con un taglia incolla. Secondo punto di cui il sottosegretario Baretta non è responsabile: io avevo chiesto che venisse il professor Padoan qui oggi, data la rilevanza del tema, e il professor Padoan non è venuto. Vorrei dire, con un po' di retorica, che non ha avuto il coraggio di venire, ma conoscendolo da tempo, conoscendo da tempo il collega Padoan, penso che sia stato impedito, non so da cosa, ma forse posso pensare da cosa sia stato impedito. Vede, signor Presidente, sto facendo lo sforzo di far capire agli italiani cosa sia successo in quell'estate e autunno del 2011, quando un Governo regolarmente eletto è stato fatto cadere, sulla base della speculazione finanziaria che ha colpito non solo il Governo, ma tutto il nostro Paese, le nostre famiglie e le nostre imprese. E la verità sta lentamente venendo a galla proprio anche e soprattutto grazie all'indagine di Trani, ma soprattutto grazie anche all'ineffabile – ineffabile perché non se ne è mai parlato – audizione della dottoressa Cannata. Vede, la dottoressa Cannata ci ha raccontato candidamente che tra il tesoro e le venti banche, che fanno il bello, il brutto e il cattivo tempo – le chiamerei le venti sorelle, riecheggiando il cartello del petrolio – tra le venti sorelle e il tesoro c'è un rapporto incestuoso. Sì, signor Presidente, incestuoso, vale a dire che prestano e ricevono, prestano e, di fatto, condizionano, ricattano, ricattano a tal punto che all'apparenza – mi scusi se penso male – portano ad impedire di fatto al Governo italiano di costituirsi parte civile, perché anche questo avrebbe, usando le parole della dottoressa Cannata, condizionato la nostra reputazione nei confronti delle banche creditrici, cioè come dire: non esercitare un tuo diritto nei confronti di un tribunale della Repubblica, perché se lo farai perderai la reputazione. Ma quale reputazione? La reputazione di chi deve pagare e deve stare anche zitto, deve stare anche buono? Si è sempre parlato con retorica dei mercati: i mercati giudicheranno il

nostro Paese, i mercati giudicano il nostro debito, i mercati giudicano i nostri titoli pubblici, ma qui non siamo di fronte ai mercati, questa nobile cosa. Qui siamo di fronte a venti banche, a venti gruppi bancari quasi tutti internazionali, che fanno il bello, il brutto e il cattivo tempo sulla gestione del nostro debito, il che vuol dire, signor Presidente, sulla vita del nostro Paese. Perché noi qui ce la battiamo tutti i giorni con le leggi, gli emendamenti, le manovre, le leggi finanziarie, dopodiché oscuri funzionari delle banche e nobili funzionari del tesoro decidono, nella più completa opacità, della nostra vita. Rapporto incestuoso, rapporto di sudditanza psicologica, signor Presidente, da parte del nostro tesoro e dei nostri funzionari, forse da parte anche dei nostri Ministri, nei confronti di queste banche. Paga e taci, paga e sta zitto, ma si rende conto che l'esposizione di Morgan Stanley – è stato detto anche dal sottosegretario – era di 50 milioni e la clausola è valsa due miliardi e mezzo? Pier Paolo, hai fatto questo conto: 50 – 2 miliardi e mezzo? Ma quando mai una clausola vessatoria rispetto a un contratto ha una valenza di un multiplo così rilevante rispetto al contratto stesso? Di solito la valenza di una caparra, di una penale è un sottomultiplo, non un multiplo; 50-100 cento milioni di euro di esposizione di Morgan Stanley con una penale di 2 miliardi e mezzo, ma siamo impazziti? E di queste cose non si è mai saputo nulla. Io che faccio di mestiere l'economista e che ho fatto il Ministro non ho saputo nulla. Io che in quei mesi facevo il Ministro in quel Governo di quell'estate e autunno 2011 non ho saputo nulla, perché nulla era dato sapere e anche oggi nulla è dato sapere. Opacità, opacità totale, mai finita, signor Presidente e signor sottosegretario. La non presenza qui del professor Padoan non aiuta. Avrei voluto guardarlo negli occhi, avrei voluto chiedergli: caro Pier Carlo, perché non fai trasparenza? Perché non ci dici tutta la verità di quel periodo? Non la dici all'Italia non a me, non a quest'Aula, non la dici all'Italia. Qual è il rischio ancora in corso? Quali sono i rapporti leonini che legano queste banche al nostro tesoro? Per questa ragione, signor Presidente, sono qui a chiedere la Commissione parlamentare d'inchiesta, sono qui a chiedere la *total disclosure*, trasparenza, la einaudiana trasparenza: conoscere per deliberare. Quello che è cominciato ad emergere nei giorni scorsi, quel piccolo dibattito che anche oggi contribuiamo a formare, è solo grazie al processo di Trani, processo di Trani osteggiato in tutti i modi, ridicolizzato, sottovalutato, oscurato dalla stampa. Ma per la prima volta oggi in quest'Aula, vivaddio, in questo Parlamento, vivaddio, nella storia della Repubblica, c'è un dibattito sul debito, su chi opera su questo debito, sui Ministri, sui funzionari, sui direttori generali, sulle banche, sui contratti derivati, sulle clausole dei contratti derivati. Per la prima volta! Fino ad oggi la gestione del debito pubblico italiano, la gestione del debito pubblico, non la formazione del debito pubblico italiano, su cui si sa tutto politicamente, ma la gestione del debito pubblico italiano finora è stata un buco nero, una scatola nera da cui non è venuta fuori nessuna informazione.

Sono un buco nero le regole, le prassi, i comportamenti pregressi. Se c'era tanta capacità di gestione, come ci dice la dottoressa Cannata nella sua famosa audizione, e tanto controllo del debito, perché nell'estate-autunno 2011 i rendimenti dei titoli di

Stato andarono così alle stelle e si creò il panico ? Perché, se tutto era sotto controllo e se le aste sono andate tutte completate, ci fu tanto panico ? Ma se le venti banche amiche che comprano alle aste erano così ben disposte, perché ci fu tanto panico, signor Presidente ? Perché si disse che l'Italia era sull'orlo del baratro, quando i titoli delle aste furono tutti collocati, tutti, ancorché a rendimenti elevati ?

Fu vera crisi quella dell'estate-autunno 2011, signor Presidente e signor sottosegretario, o fu un vero imbroglio, per soldi e per potere ? Dov'era la crisi strutturale del nostro Paese ? Dov'era l'orlo del baratro ?

Dove erano gli stipendi dei dipendenti pubblici, che rischiavano di non essere pagati, come ci disse il Presidente Monti, che, da un lato, lanciava questi messaggi e, dall'altro, pagava *cash* 2,6 miliardi di euro a Morgan Stanley per la famigerata clausola di salvaguardia ? Sì, a Morgan Stanley !

I titoli di Stato hanno raggiunto quei rendimenti troppo alti perché il Tesoro, che con le venti banche che acquistano quei titoli abbiamo visto che parla tanto, ha concesso a quelle banche amiche quelle condizioni. Ma era proprio inevitabile arrivare a quei rendimenti con delle banche amiche, con banche con cui, come ci dice sempre la bravissima dottoressa Cannata, vi era un lungo, antico, rapporto di fiducia ? E perché tanto panico, se c'era tanta fiducia ?

Tra l'altro, si diceva che i fondamentali del nostro Paese erano al collasso, al disastro. Abbiamo guardato i fondamentali di allora e i fondamentali di oggi ? Allora il rapporto debito/PIL era al 121 o al 122 per cento, ora è 10 punti di più; allora la disoccupazione era quattro punti inferiore all'attuale.

Ne deriva, signor Presidente, che non solo quello fu un imbroglio, ma che vi fu un vero assalto alla diligenza, per soldi e per potere. Qualcuno ha fatto i soldi in quell'estate-autunno 2011 e ha continuato a farli anche nel 2012, e qualcun altro ha fatto un altro bottino, un bottino politico. Si è spostato l'asse del consenso, con un grande costo democratico, perché da allora non vi è stato più alcun Governo eletto e voluto direttamente dal popolo attraverso le elezioni.

Per questo, chiedo ancora la Commissione parlamentare di inchiesta su quell'estate-autunno 2011 e chiedo la Commissione di vigilanza sul debito. Basta opacità, basta *omissis*, basta «non si può dire», dottoressa Cannata, ma ci vuole *total disclosure*. E non è vero, dottor Baretta, che le nostre condizioni di trasparenza siano superiori a quelle della media degli altri Paesi, non è affatto vero ! È una falsità ! E, in ogni caso, date le nostre condizioni, la trasparenza diventa l'*asset* fondamentale da cui ripartire. La ringrazio, signor Presidente.

INTERPELLANZA/2

Interpellanza urgente n. 2-00906 a firma Brunetta, depositata il 23 marzo 2015 e discussa il 27 marzo 2015

TESTO INTERPELLANZA URGENTE – 23 marzo 2015

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

il tema dei titoli derivati stipulati dal Tesoro italiano per ridurre l'incertezza sul servizio del debito pubblico è un argomento caratterizzato da straordinaria opacità e mancanza di informazioni; si tratta, infatti, di un tema carsico di cui si discute da tempo (sono numerose le interrogazioni ed interpellanze parlamentari e le indagini conoscitive che si sono susseguite negli anni), ma sul quale la verità è ancora lontana dall'essere svelata;

ciò di cui oggi si è, a fatica, al corrente è soltanto che il totale di titoli derivati sottoscritti dallo Stato italiano ammonta a circa 160 miliardi di euro (di cui il 72 per cento sono «interest rate swap»; il 12 per cento sono «swaption»; 14 per cento sono «cross currency swap»; il 2 per cento altri titoli derivati legati ad operazioni specifiche), pari a un decimo del prodotto interno lordo del nostro Paese; che le controparti sono le stesse banche che acquistano sul mercato primario i titoli di Stato italiani; che nel 2012 il Governo pro tempore Monti ha «chiuso» un contratto in essere con Morgan Stanley realizzando perdite per 2,6 miliardi di euro e che, sull'intero ammontare, si rischiano perdite superiori a 40 miliardi di euro;

troppa opacità sull'argomento, quale quella che emerge non solo dalle due audizioni presso la Commissione finanze della Camera dei deputati (10 e 26 febbraio 2015) della responsabile della gestione del debito pubblico italiano, dottoressa Maria Cannata, ma anche dal processo sulle agenzie di rating in corso a Trani, con particolare – riferimento al «caso Morgan Stanley», risulta del tutto ingiustificata e ingiustificabile. Così come ingiustificati e ingiustificabili sono i ripetuti appelli del Tesoro alla «riservatezza» delle informazioni per evitare la reazione dei mercati;

un articolo pubblicato su Il Corriere della Sera del 23 dicembre 2014 da Milena Gabanelli, si chiedeva l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, con

Il Mattinale – 01/04/2015

gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, per chiarire la posizione finanziaria dell'Italia in relazione a questi pericolosi, e costosi, titoli in portafoglio. Quella stessa commissione d'inchiesta che Forza Italia chiede da tempo per chiarire le vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che nell'estate-autunno del 2011 portarono alla speculazione finanziaria sul debito sovrano del nostro Paese e alle successive dimissioni del Governo Berlusconi, l'ultimo legittimamente eletto dai cittadini;

il tema dei derivati, infatti, è strettamente collegato a quanto avvenuto in quei mesi del 2011;

il downgrade anomalo del debito pubblico dell'Italia da parte delle agenzie di rating innescò la corsa al rialzo dello spread tra i rendimenti dei titoli decennali del debito pubblico italiano e i corrispondenti titoli del debito pubblico tedesco. E la corsa a rialzo dello spread aumentò il potere contrattuale delle banche con cui lo Stato aveva in essere contratti derivati, ai fini della loro rinegoziazione, o, come è avvenuto nel 2012, proprio con il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Monti, per «chiuderli», alla cifra di 2,6 miliardi di euro;

downgrade e spread sono stati, infatti, utilizzati, da un lato, a livello politico, per portare alle dimissioni del Governo Berlusconi e, dall'altro, a livello finanziario, dai mercati, per speculare sui titoli del debito pubblico italiano e dalle banche, per aumentare il proprio guadagno nel rinegoziare i titoli derivati stipulati con lo Stato italiano;

i soggetti che sono dietro tutte e tre queste operazioni sono gli stessi o sono fortissimamente collegati tra loro: nel panorama di quell'autunno del 2011 gli investitori-speculatori, che con le loro azioni concordate e concertate potevano far scendere a loro piacimento i prezzi dei titoli del debito sovrano dei Paesi e aumentare i rendimenti, erano anche gli stessi soggetti (banche, fondi di investimento e altro) che controllavano le agenzie di rating, che giudicavano la credibilità e il merito di credito degli emittenti dei titoli che loro stessi scambiavano sui mercati;

e sono sempre gli stessi soggetti investitori (banche, fondi e altro) che sono passati all'incasso quando gli Stati, gli enti pubblici o le imprese con cui avevano sottoscritto contratti derivati, stremati dall'aumento degli spread, e quindi dei rendimenti dei titoli con il collasso dei relativi valori e il downgrade del loro rating, rischiavano di non essere solvibili;

sono circa 20 grandi banche o fondi di investimento che giocano sui mercati finanziari internazionali, orientandone l'andamento a loro piacimento e speculando, al solo fine

di ottenere ingenti guadagni. Il tutto sulla pelle degli ignari cittadini, su cui queste operazioni si ripercuotono come anello finale della catena;

nel corso dell'audizione presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, la dottoressa Cannata ha altresì affermato che oggi non esistono più all'interno dei contratti derivati clausole unilaterali, ma «ciò non vuol dire che, su singole posizioni, non ci sia qualche clausola di chiusura anticipata, ma si tratta sempre di clausole mutual ovvero esercitabili da entrambe le parti». Dal 2011 ad oggi, il numero di operazioni con clausole di questo tipo sarebbe stato ridotto (da 35 a 13) e solo in due casi è avvenuto l'esercizio da parte della controparte, nel giugno e nel dicembre 2014; la dottoressa Cannata non ha però specificato chi ha chiuso i due derivati e quanto è costato; né si conoscono i contenuti dei contratti di derivati dello Stato italiano ancora in essere; chi siano le controparti e per quali importi; quando siano stati stipulati e da chi; con quali clausole. Inoltre, non si ha evidenza pubblica della relazione semestrale che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe inviare alla Corte dei conti sulla gestione del debito, prevista dal decreto del Ministero del tesoro del 10 novembre 1995, che fornisca un resoconto dettagliato dell'operatività in derivati, esplicativo delle strategie e degli obiettivi perseguiti, nonché di come vi si siano inquadrate le singole operazioni realizzate;

nell'attesa che il Governo garantisca sul tema la piena attuazione del principio di total disclosure, pubblicando in versione integrale tutti i contratti derivati in essere dello Stato italiano, al fine di rendere note a tutti tutte le informazioni in merito agli stessi, sono molte le domande che si intendono rivolgere al Ministro interpellato –:

posto che l'Isda sottoscritto dalla Repubblica deroga alla legge regolatrice inglese a favore di quella italiana, quali siano i motivi per cui invece non solo alcuni grandi comuni e province, ma anche grandi regioni italiane, che hanno adottato questo standard, non lo hanno fatto, e se il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe potuto suggerire questa importante deroga, visti i problemi che sono evidentemente emersi (e del tutto prevedibili);

a quanto ammontassero i maggiori oneri connessi all'operatività con i veicoli che poi sono stati abbandonati post Lehman e se il Ministero dell'economia e delle finanze possa fornire un dato in «basis point» medi ad operazione;

se intenda confermare che, trattandosi sempre di operazioni di copertura del rischio di tasso/cambio, ogni nuova operazione era (ed è) riferita sempre ad un preciso sottostante definito a priori (caso classico: emissione di un titolo), se possano essere state fatte operazioni senza definire il sottostante o attribuendolo solo successivamente, e se sia possibile che qualche operazione sfruttando la variabilità dei tassi sia stata effettuata allo scopo di ottenere benefici di cassa nel breve periodo;

in merito alle swaption vendute, se conferma la ragione sottostante a tali operazioni ovvero, in sostanza, il sensibile peggioramento dell'esposizione creditizia delle banche verso la Repubblica;

se le banche abbiano «suggerito» o «invitato» il Tesoro affinché riducesse le proprie esposizioni utilizzando proprio le swaption, e se siano state valutate soluzioni alternative;

come le swaption modificassero il profilo di rischio rispetto al mantenere i vecchi interest rate swap (irs), se il Ministero dell'economia e delle finanze abbia documenti di analisi a supporto delle decisioni prese e delle possibili alternative, e se, nel caso, intenda fornirli;

se la scelta di attribuire la copertura alla componente variabile dei Cct-Eu sia stata piuttosto una scelta «ex post» per cercare in qualche modo di giustificare la correlazione di copertura a questo punto evidentemente saltata (posto che non c'era alcuna modifica del sottostante);

quanto siano costate queste ristrutturazioni e quale sia il procedimento autorizzativo;

quale sia l'attuale rischio che queste swaption vengano effettivamente esercitate dalle controparti;

quali siano le risorse accantonate al fondo per rischi per farvi fronte;

se esista un database di monitoraggio quantitativo delle clausole di «early termination», e se il Ministero dell'economia e delle finanze sia in possesso di una contabilizzazione dei rischi prospettici legati a queste clausole;

qualora questi rischi siano correttamente monitorati, quando ed in che termini vengono quantificati e trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato per la loro contabilizzazione;

se vengano istituiti o siano stati istituiti opportuni fondi per rischi a fronte dei potenziali obblighi/rischi connessi alle clausole ma anche ai contratti in genere;

se sia ipotizzabile che invece tali rischi o parte di essi non trovino alcuna «disclosure» al di fuori degli uffici del Tesoro e quindi non siano neppure contabilizzati nel bilancio dello Stato (nota integrativa e budget economico);

a quanto ammontasse il corrispondente fondo rischi per Morgan Stanley, posto che il «termination event» era già attivabile da parte della banca da anni e per valori di decine di volte superiori alla soglia, e, quindi, se ci sia stato uno sbilancio rispetto a quanto accantonato;

qualora non ci fosse alcun fondo per rischi (magari perché non previsto dalla legge), se esista un sistema di monitoraggio quantitativo ed una informativa non solo qualitativa, ma anche quantitativa per il Bilancio dello Stato ed alla Corte dei conti;

quale sia il rischio statistico di perdita massima attesa su queste clausole, se sia stato calcolato e a quanto ammonterebbe oggi qualora fosse calcolato al 95 percentile (come fanno anche medie aziende);

posto che è stata in più occasioni sostenuta la necessità di collateralizzazione delle operazioni (articolo 33 della legge di stabilità 2015) per «indubbi benefici» e per avvicinarsi alle prassi internazionali, se è stato valutato l'impatto di questa norma in relazione alle operazioni passate, se sia stimato l'ammontare del rischio di credito che andrebbe restituito dalle banche al Tesoro in quanto già pagato a suo tempo come elemento di costo delle operazioni, per evitare una sostanziale doppia garanzia, e se non ritenga che tale norma tuteli piuttosto le controparti e i loro diritti di credito;

poiché l'attuale mark to market con le banche è pesantemente negativo per circa 37 miliardi di euro, se non ritenga che questi collateralizzati fungano piuttosto da anticipo della liquidazione delle perdite ed una garanzia per le banche di poter eventualmente esercitare le swaption favorevoli;

quale sia la composizione del team addetto specificatamente alle attività di «pricing» e quindi di calcolo dei rischi, quali siano le qualifiche di ciascuno di questi soggetti, chi sia il responsabile delle analisi quantitative e il suo curriculum;

dato che sono necessarie solidissime basi di finanza matematica e quantitativa, quale sia il curriculum di queste persone e dove si siano in particolare specializzate, se si tratti di esperti con caratura internazionale almeno pari a quelli abitualmente presenti nelle sale operative delle grandi banche internazionali controparti, quali siano i nomi, quanti abbiano avuto una esperienza di rilievo come responsabili di «desk» operativi delle banche, quali siano i criteri di selezione ed impiego di questi maxi esperti, quali e quanti concorsi siano stati fatti finora, quali siano le competenze in ambito di stima quantitativa e probabilistica dei rischi finanziari, se queste persone abbiano un riconoscimento internazionale e quali pubblicazioni o a quali convegni abitualmente intervengano;

come venga misurato e stimato il rischio finanziario prima di procedere a nuove sottoscrizioni ed a maggior ragione in sede di rinegoziazione di contratti pregressi;

se il Ministro interpellato abbia mai chiesto il supporto consulenziale di soggetti terzi per la valutazione dei rischi finanziari connessi a queste operazioni, e, se sì, quali siano

i criteri di selezione ed impiego di questi esperti, quali siano i nominativi e curriculum;

se le banche abbiano fatto attività di consulenza al Tesoro e con quali modalità;

quali siano le dotazioni tecniche relative alle attività di pricing dei contratti dell'ufficio preposto, quali software vengano utilizzati (nome tecnico e caratteristiche), se siano stati prodotti internamente o acquistati o forniti da terzi soggetti, e, se fossero stati forniti da terzi, in base a quali fattori è stata operata la scelta, quali siano le criticità esaminate in un bando di gara e se sia possibile avere copia di tali bandi;

posto che il regolamento (UE) n. 648/2012 (cosiddetto Emir), tra le altre proprio in tema di mitigazione dei rischi, impone sistemi di pricing alternativi e concorrenti da affiancare a quelli già esistenti, come fanno tutte le banche, se l'ufficio preposto presso il Tesoro utilizzi soluzioni alternative ed indipendenti di confronto per le analisi di prezzo e rischio, e se sì, da quanto tempo e come siano state selezionate;

se le dotazioni complessivamente considerate siano almeno pari a quelle di una grande banca internazionale (visti gli importi ed i rischi in gioco), e, qualora non fosse così, se sia stato fatto uno studio per stimare cosa è necessario per colmare un eventuale gap e se il Parlamento sia stato informato dell'importanza di avere dotazioni almeno pari a quelle delle controparti;

come siano gestiti i rischi operativi all'interno degli uffici del Tesoro, e, in particolare, come siano gestiti i rischi di frodi da parte dei dipendenti, i rischi su errate valutazioni, i rischi sulla riservatezza e sui conflitti di interesse;

se il Ministro interpellato escluda che ci sia stata una iniziativa o sorta di pressione di tipo «commerciale» delle banche nei confronti del Governo per fare nuove operazioni, che ha avuto l'iniziativa della sottoscrizione delle swaption, e se le banche proponessero o proponessero nuove operazioni e, se sì, cosa avvenga in questi casi, e se le banche offrirono o analisi e prospetti per valutare la convenienza di queste operazioni o rimodulazioni;

se siano state fatte operazioni su suggerimento o, rectius, consulenza da parte delle controparti e, in caso positivo, come siano state valutate, da chi e chi ne abbia avuto la responsabilità;

poiché le controparti dei derivati erano anche specialisti in titoli di Stato, se sia stata valutata la possibilità che questa duplice veste delle controparti avrebbe attribuito loro una posizione di forza nella contrattazione delle nuove operazioni;

perché non siano state utilizzate le semplici opzioni Cap che avrebbero assicurato il Tesoro al superamento di soglie predeterminate e con un costo certo ed ammortizzabile, opzioni che sono le uniche ammesse per gli enti locali.

(2-00906) «Brunetta».

RESOCONTO SEDUTA AULA – 27 marzo 2015

(Chiarimenti in merito alle operazioni in titoli derivati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze ed elementi in relazione ai rischi connessi al ricorso a tali strumenti finanziari – n. 2-00906)

RENATO BRUNETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Viceministro, la mia interpellanza urgente è volta ad affrontare un tema inquietante. Mi riferisco all'opacità della gestione del debito pubblico italiano, alle relazioni potenzialmente perverse con le controparti, all'assenza di regole e di controlli, agli automatismi non meglio specificati, ai conflitti di interesse, alle probabili connivenze, alla totale mancanza di controllo dimostrata in tutti questi anni di gestione, gestione totalmente autoreferenziale.

Perché, signor Viceministro, faccio queste affermazioni? Perché troppi sospetti avvolgono il tutto e quanto emerge dalle poche informazioni disponibili non fa altro che alimentare questi sospetti, così come ingiustificati e ingiustificabili, signor Viceministro, sono i ripetuti appelli del Tesoro alla riservatezza delle informazioni per evitare la reazione dei mercati. È un paradosso, signor Viceministro.

Noi, ad ogni piè sospinto, evochiamo i mercati, la credibilità, i mercati, la trasparenza e poi, quando evochiamo i mercati, la trasparenza e la credibilità, ci si spiega: «no, non si può: c'è la riservatezza», perché temiamo la reazione dei mercati, la reazione dei mercati e la trasparenza. Mi pare sia un collasso logico e inaccettabile, frutto della peggiore burocrazia, se non altro.

Al di là delle responsabilità penali, che saranno individuate dal processo in corso presso il tribunale di Trani sulle agenzie *dirating*, quello che serve è fare luce sulle regole del gioco, su chi fa cosa, con quale mandato, con quali controlli e con quali competenze. Esistono le competenze? Esiste il *know how*? Esiste il *software* tecnico, scientifico e finanziario per gestire una montagna di debito, quale il nostro, ossia 400 e oltre miliardi all'anno di aste?

Signor Viceministro, fino a ieri, noi c'eravamo illusi di avere la migliore gestione del nostro debito e i migliori funzionari – anch'io mi ero illuso – però, appena abbiamo cominciato ad andare al fondo di questa parvenza di efficienza, ci siamo trovati di fronte all'opacità, di fronte alla negazione, di fronte alla riservatezza – poi le dirò anche altre cose –, alla negazione dell'accesso agli atti.

Ebbene, allora mi vengono dei dubbi: che la nostra credenza, di tutti noi, di chi poi operava nel campo dell'economia, che la nostra gestione del debito fosse la migliore possibile, ebbene questa credenza comincia a vacillare. E, siccome io sono perché la nostra gestione del debito sia la migliore possibile, *ça va sans dire*, in primo luogo, non ci possiamo permettere una gestione del debito meno che eccellente; in secondo luogo, abbiamo un debito di tali dimensioni che solo una gestione trasparente, efficiente, competente, eccellente e credibile ci consente di stare sui mercati.

È per questo che abbiamo già chiesto, anche attraverso lo strumento dell'interpellanza urgente, nonché con la specifica richiesta di accesso agli atti, avanzata dal sottoscritto nei giorni scorsi e dai deputati della Commissione bilancio del mio gruppo, innanzitutto la *total disclosure – total disclosure !* –, ovvero la totale messa a disposizione di tutte le informazioni con riferimento ai contratti derivati collegati ai titoli di Stato, emessi dal Tesoro italiano, e la pubblicazione integrale degli stessi.

Abbiamo anche chiesto, attraverso lo strumento della proposta di legge, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per chiarire le vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che nell'estate e nell'autunno del 2011 portarono alla speculazione finanziaria sul debito sovrano del nostro Paese e alle successive dimissioni del Governo Berlusconi, l'ultimo legittimamente eletto dai cittadini.

Signor Viceministro, come lei ben sa, in quell'estate e in quell'autunno del 2011 succedettero tante cose sui mercati, sul nostro Governo, sulla nostra democrazia e sulla gestione del nostro debito pubblico. Com'è possibile che una gestione del debito pubblico così straordinariamente efficiente e trasparente – come si diceva fino ad allora – venisse sconvolta da una speculazione finanziaria iniziata dalla vendita dei titoli della Deutsche Bank per 8 miliardi di euro – ripeto – su 400 messi all'asta ogni anno e che la nostra gestione e la nostra sostenibilità del debito pubblico fosse messa in totale crisi da una banale speculazione, poi diventata tragica, con l'effetto farfalla, non solo per il nostro Paese, ma per tutta l'eurozona ? Com'è stato possibile ?

Come è stato possibile che a giugno di quel 2011 i nostri conti fossero valutati corretti dal Consiglio europeo e, poche settimane dopo, fossimo sull'orlo del baratro, tali da ricevere la lettera Trichet-Draghi, che ci chiedeva un'ulteriore manovra correttiva ?

Com'è stato possibile ? Com'è stato possibile l'affanno del nostro Tesoro nel gestire una semplice speculazione finanziaria ? Com'è stato possibile che qualcuno potesse dire che eravamo sull'orlo del baratro, a tal punto da non poter pagare gli stipendi – Monti, questo – dei pubblici dipendenti, quando, come tutti sappiamo, quella fiammata speculativa venne a costare meno di 4 miliardi di euro, da luglio a dicembre, in termini di maggiori oneri del servizio del debito conseguenti all'aumento dei rendimenti, conseguenti all'aumento degli *spread* sul mercato secondario e, quindi, conseguenti ai maggiori rendimenti sul mercato primario ? Com'è possibile tanta intossicazione politica, finanziaria, culturale e lessicale ? Com'è possibile ?

Com'è possibile che, un mese dopo, due mesi dopo, quando ci fu nei primi provvedimenti del Governo Monti il «salva Italia», venisse messa all'interno del «salva Italia» una voce molto nascosta che serviva a pagare la penale Morgan Stanley, legata a un derivato che prevedeva, in caso di *downgrade* in doppio, una penale di 2,6 miliardi di euro ? E com'è possibile che quei 2,6 miliardi di euro non fossero già allibrati nel bilancio, ma che fosse necessario il decreto-legge «salva Italia» per poterli coprire ? E com'è possibile che la società di *rating* che ha fatto il *downgrade* di due scalini fosse partecipata dalla Morgan Stanley, che avrebbe lucrato di quel *downgrade* ? Ma si rende conto, signor Viceministro, che stiamo parlando di materie esplosive, che mettono in dubbio, in crisi, la stessa essenza, la stessa tenuta del nostro Stato, del nostro Paese ? Si rende conto, signor Viceministro ? Totale trasparenza: questo chiedo !

Le ho rivolto, una settimana fa, trenta domande, al suo Ministero. Sono trenta domande, domande serie, tecniche. La prima – non le leggerò tutte, ma tanto lei le ha – è la seguente: il suo Ministero è in possesso di una contabilizzazione dei rischi prospettici legati alle clausole contenute nei derivati, rischi che, se realizzati, se avverati, portano all'effetto Morgan Stanley ? Questo perché, se pensiamo al precedente Morgan Stanley e al fatto che la copertura di quella clausola è stata onorata attraverso un decreto-legge, mi viene da pensare male e, cioè, che quel rischio non fosse già coperto da un fondo rischi. Quindi, mi vengono i brividi solo a pensarci.

Siccome pare che esistano rischi sui derivati pari a 40 miliardi in caso di eventi negativi, esiste presso il suo Ministero un fondo capace di rispondere a questi avvenimenti, oppure dovremo aspettare qualche decreto di passaggio ? Ma si rende conto che saremmo dentro, se fosse così, a una contabilità dello Stato a dir poco pazzesca ?

E ancora: esiste un *database* di monitoraggio quantitativo della clausole cosiddette *early termination*, tipo quelle Morgan Stanley ? Cioè, abbiamo contezza del rischio che l'accumulo di questi derivati nel tempo può portare alla nostra economia ? Esiste un *database* per cui fai *click* e vengono fuori queste clausole *early termination* ?

Se sì, mi dice quali sono queste clausole, per quanto ammontare e come sono coperti questi rischi?

E ancora: qualora questi rischi siano correttamente monitorati, con che frequenza e in che termini vengono quantificati e trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato per la loro contabilizzazione ?

La Ragioneria ha contabilizzato questi rischi ? E, se sì, come ? Ho grandissimi dubbi, signor Viceministro, che non esista il *database* o che non sia pubblico, che questi rischi non siano stati contabilizzati e che, non essendo stati contabilizzati, non siano stati mandati alla Ragioneria. Spero di essere smentito da lei questa mattina.

Esistono, nella contabilità dello Stato, opportuni fondi rischi, a fronte dei potenziali obblighi connessi, non solo alle clausole di *early termination*, ma anche a tutti i contratti in genere ? Esiste tutto questo ? Spero che mi dica: sì, gentile professor Brunetta, esiste tutto, esistono i fondi, tutto è stato trasmesso alla Ragioneria. Spero che mi dica questo, ma, se lei non mi dirà questo, ci sono tutti gli elementi perché io possa mandare questa interpellanza urgente alla procura della Repubblica, signor Viceministro.

Spero che lei mi dica di sì, da cittadino italiano, da parlamentare di questo Paese; spero che lei mi dica di sì, che tutto è trasparente, che tutto esiste, che esistono i fondi, che tutto è stato trasmesso alla Ragioneria dello Stato, che sia tutto sotto il controllo della Corte dei conti. Spero che sia così e mi auguro che sia così, perché io amo questo Paese. Ma se, avendo grattato un po' e avendo visto tanta opacità – mi vengono i brividi in questo momento, signor Viceministro, anche se l'Aula è mezza vuota, ma mi vengono i brividi –, è ipotizzabile che, al contrario, tali rischi o parte di essi non trovino alcuna *disclosure* al di fuori degli uffici del Tesoro e, quindi, non siano neppure contabilizzati nel bilancio dello Stato, nota integrativa o *budget* economico ? Esiste questa possibilità ? Io vorrei che lei smentisse questa possibilità.

Nel già citato caso di Morgan Stanley a quanto ammontava il relativo fondo rischi in bilancio, se c'era ? Posto che, come è noto, il *termination event* era già attivabile da parte della banca da anni, cioè questa clausola esisteva da cinque, sette, otto anni ed è stata attivata solo in quel momento, solo dopo il *downgrade* in quel fatidico 2011, ma esisteva anche precedentemente. E, se sì, esisteva il relativo fondo di copertura ? Se tale fondo rischi esisteva, c'è stato uno sbilancio tra quanto effettivamente versato, 2,6 miliardi, e quanto era stato accantonato ? Vedi l'inserimento nel decreto «salva Italia».

Qualora non ci fosse stato alcun fondo rischi con riferimento a Morgan Stanley né ci sia riferito agli altri derivati in essere, esiste presso il Tesoro un sistema di monitoraggio e di informativa quali-quantitativa dei contratti in essere, ai fini della

relazione del bilancio dello Stato e della relazione della Corte dei conti prevista dalla legge ? Perché, se così non fosse, noi avremmo una storia di falsi in bilancio di almeno gli ultimi vent'anni. Ma si rende conto, signor Viceministro, che cosa sto dicendo ? Spero che lei dia delle risposte tranquillizzanti rispetto all'accesso agli atti.

Mi avvio alla conclusione. Il Movimento 5 Stelle, qui presente anche questa mattina, aveva fatto una richiesta di accesso agli atti, che gli è stata negata in maniera del tutto illegittima. Non esiste alcuna normativa che impedisca l'accesso agli atti per quanto riguarda i derivati. La risposta della dottoressa Cannata è assurda e illegittima. È talmente assurda e illegittima che ho predisposto un ulteriore accesso agli atti, specificando l'inesistenza di norme ostative alla pubblicazione degli stessi o all'attribuzione degli stessi ai richiedenti.

Le annuncio che la prossima settimana al *question time* chiederò al Ministro Padoan *total disclosure*, totale accesso agli atti, e chi è stato responsabile di questo diniego di accesso agli atti dovrà risponderne, ovviamente, davanti al Ministero, davanti al Parlamento e davanti al Paese. La ringrazio, signor Viceministro.

LUIGI CASERO, *Viceministro dell'economia e delle finanze*. Grazie, Presidente, con l'interpellanza urgente n. 2-00906 dell'onorevole Brunetta viene formulato un lungo elenco di quesiti in ordine alla gestione dei contratti derivati dello Stato italiano. Questo lungo e complesso elenco di quesiti richiede un'attività di analisi e di presentazione, vista l'importanza dei quesiti, che richiedono da parte degli uffici anche un tempo maggiore per poter dare una risposta totale e completa ai quesiti stessi.

Quindi, io oggi intervengo e rispondo su una parte di questi quesiti, su una parte delle domande, in base a quanto riferito dal Dipartimento del Tesoro, Direzione II – Debito Pubblico. Penso che sia utile, in un'ulteriore seduta di *question time*, nel caso in cui non vi fosse una risposta precisa a una parte di questi quesiti, visto anche quanto già annunciato dall'onorevole Brunetta nella parte del suo intervento, dare al Ministero la possibilità e la necessità di ridefinire e di rispondere in modo preciso su tutti i quesiti posti, vista l'importanza degli stessi.

Dicevo che, al riguardo, sentito il Dipartimento del Tesoro, Direzione II – Debito pubblico, si fa presente quanto segue. Sui motivi per cui i contratti ISDA dello Stato italiano siano soggetti alla legge italiana, mentre non altrettanto per gli altri enti territoriali, si fa presente che si tratta di una condizione contrattuale da negoziare con le controparti. Il Ministero richiede, come condizione per la stipula, l'applicazione della legge italiana, ma lo standard di mercato è la legge inglese. Era nell'autonomia

degli enti territoriali cercare di contrattare tale clausola nei periodi in cui agli stessi era permesso di stipulare contratti derivati.

In merito ai maggiori oneri per l'operatività con i veicoli, si fa presente che essi erano coerenti con la scelta strategica di privilegiare soggetti con il massimo *rating*. Tuttavia, si evidenzia come l'operatività con i veicoli sia cessata a seguito della vicenda *Lehman Brothers* e come, quindi, già dalla fine del 2008, non si sia più incorsi in possibili costi imputabili a tale natura della controparte.

Con riguardo ai titoli ai quali facevano riferimento i derivati, occorre rinviare alla relazione di cui all'audizione presso la Commissione finanze, che è stata citata, del 10 febbraio, pubblicata sul sito del Ministero; vi è un ammontare non trascurabile di *interest rate swap* aventi il fine di allungare la *duration*. Tali operazioni non sono necessariamente di stretta copertura di uno specifico titolo, ma vanno inquadrare in un'ottica di portafoglio, nella quale si mirava a proteggersi da improvvisi rialzi dei tassi di interesse a breve periodo.

Sempre nell'audizione del 10 febbraio è stato fatto presente che, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta e fino alla metà del primo decennio di questo secolo, si è sviluppata un'attività gestionale, anche sul debito interno, alla quale veniva richiesto, con una certa frequenza, il perseguimento di un beneficio in termini di spesa per interessi e di contenimento del fabbisogno; tale attività era abbinata, almeno in parte, con operazioni di allungamento della *duration*.

In merito alle *swaption* vendute, si deve smentire che esse siano state stipulate a ragione del peggioramento dell'esposizione creditizia delle banche verso la Repubblica italiana, così come si smentisce che le banche abbiano suggerito o invitato il Tesoro a stipulare *swaption* per ridurre le proprie esposizioni: infatti le *swaption* producono esse stesse un'esposizione analoga a quella degli *interest rate swap*.

La copertura della componente variabile dei CCT è avvenuta nell'ambito di ristrutturazioni rese necessarie per mitigare l'eccessiva esposizione delle controparti al rischio Italia, nei momenti più acuti della crisi del debito sovrano. Tali ristrutturazioni sono state eseguite, mantenendo invariato il valore di mercato della posizione. Riguardo all'iter autorizzativo, si fa presente, come riferito nell'audizione del 26 febbraio presso la Commissione finanze, che c'è un'interazione continua della Direzione del debito pubblico con il Direttore generale del Tesoro e che, per le macrodecisioni e linee-guida, questa interazione avviene con il Ministro.

L'iter autorizzativo può essere avviato per un pacchetto di attività per un determinato periodo, oppure operazione per operazione (recentemente è preferita questa seconda modalità). Sull'eventuale accantonamento a Fondo rischi per l'esercizio delle *swaption*, la cui probabilità di esercizio risulta oggi effettivamente molto elevata, e delle clausole

di *early termination*, si fa presente che una tale posta non è presente nel bilancio dello Stato, che è fondato su un criterio finanziario.

Dei flussi finanziari derivanti da tali esercizi si tiene però conto nelle previsioni di bilancio e in tutte le stime dei documenti programmatici. Queste situazioni sono monitorate con stretta periodicità, rilevandone il relativo valore di mercato. Il monitoraggio dei rischi è svolto all'interno della Direzione del debito pubblico, tenendo periodicamente informati il direttore generale del Tesoro ed il Ministro. Dei flussi finanziari che possono generarsi viene data comunicazione alla Ragioneria generale dello Stato attraverso le previsioni di bilancio ed assestamento dello stesso.

Riguardo all'ipotesi di garantire l'esposizione in derivati (*collateral*), si deve precisare che la disposizione di cui all'ultima legge di stabilità deve essere applicata con un decreto ministeriale non ancora emanato. Fermo restando che il *collateral* è stato pensato essenzialmente per operazioni future, si esclude che si possa garantire tutta o parte rilevante dell'esposizione esistente attualmente. Gli eventuali accordi di garanzia saranno attentamente valutati tenuto conto dell'entità dei possibili vincoli che essi potranno generare sulle disponibilità liquide. Inoltre, nel definire le condizioni contrattuali delle garanzie bilaterali si terrà debito conto anche della componente di credito nei confronti della Repubblica italiana, che verrà meno.

Con riferimento al *team* che si occupa dei derivati, si fa presente che esso possiede le competenze necessarie ad operare proficuamente; ciò è reso possibile anche attraverso una pluriennale esperienza operativa all'interno del Ministero. A ciò si deve aggiungere che il Dipartimento del Tesoro ha sempre assicurato l'adeguatezza professionale, attraverso concorsi selettivi e programmi di formazione professionale.

Sul tema del controllo dei rischi finanziari dei derivati, si precisa che non sono state attivate consulenze, richieste a banche o a professionisti esterni. Ciò detto, l'attività di gestione del debito pubblico richiede una costante interazione con gli specialisti, nella quale possono essere affrontate questioni in merito ai derivati, sempre tenendo presente la coerenza dei suggerimenti con gli obiettivi strategici di carattere pubblico tipici della gestione.

In merito all'adeguatezza delle risorse si fa presente che quelle informatiche appaiono adeguate. In relazione al personale che si occupa dei derivati, almeno sotto l'aspetto quantitativo, sono sicuramente augurabili degli innesti, molto difficili da reperire. Rispetto ad una grande banca internazionale va fatto presente che le operazioni poste in essere dal Ministero sono numericamente di gran lunga inferiori a quelle di una banca. Certamente, un potenziamento qualitativamente adeguato dell'organico risulta auspicabile.

Gli uffici sono soggetti alle medesime regole vevoli per il Ministero nel suo complesso, con le quali sono sufficientemente presidiati i rischi operativi, sulla riservatezza e sui conflitti di interesse. In merito alla riservatezza, si pongono in essere tutti i possibili accorgimenti, quali limitazioni all'accesso ai *database* e alla documentazione. Si ritiene che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sotto questo profilo, sia di maggiore garanzia rispetto a temporanee collaborazioni. Le persone che si occupano di derivati sono accuratamente selezionate prima di essere destinate a tal compito. Inoltre, le funzioni di gestione delle operazioni in derivati e quelle di controllo del rischio fanno capo ad uffici diversi. È in essere la classica separazione tra *front office*, *middle office* e *back office*.

In particolare, tali attività condividono un sistema informatico integrato, che attinge a un unico *database* e consente di tracciare il processo nella sua interezza: dalla determinazione del valore di mercato dello strumento finanziario, al sistema di pagamenti associato allo strumento, passando per l'analisi reportistica dei rischi di mercato ad esso connessi. Tale sistema informatico, è *Kondor+*, fornito e mantenuto da Reuters fino al 2012 e successivamente da Mysis.

L'applicativo *Kondor+* è continuamente aggiornato per rimanere al passo con l'evoluzione dei mercati e della relativa modellistica. Tale sistema è stato, nel corso del tempo, affiancato da altre librerie di *pricing* maggiormente adattabili alle esigenze di un fruitore non bancario, che vuole padroneggiare il *software* utilizzato.

Inoltre, sono disponibili due sistemi informativi, *Reuters* e *Bloomberg*, i quali, oltre a fornire i dati di mercato, che tra l'altro alimentano in automatico i sistemi di *pricing*, offrono agli utenti modelli di valutazione che possono essere utilizzati per un riscontro aggiuntivo, essendo comunemente usati dagli operatori del mercato.

Infine, la qualifica di specialista in titoli di Stato non solo non è in conflitto con quella di controparte in derivati, ma dà maggiori garanzie rispetto ad una relazione occasionale, che tende per sua natura a trascurare le conseguenze di lungo periodo. D'altra parte, poiché le operazioni in derivati si svolgono con controparti di elevata solidità finanziaria è naturale che esse coincidano sostanzialmente con gli specialisti.

RENATO BRUNETTA. Signor Presidente, signor Viceministro, per rispetto alla sua persona, che conosco da tempo e la cui serietà mi è nota, non reagirò come le poche pagine che lei ha letto meriterebbero. Le faccio solo presente che le cose che le hanno preparato gli uffici non sono altro che l'ennesimo copia e incolla della relazione della dottoressa Cannata alla Commissione finanze di questa Camera, tenuta circa un mese fa. Spudorate. Spudorata questa risposta. È una presa in giro del Parlamento.

In questa sua risposta non c'è una sola indicazione precisa, seria, rispetto ai quesiti posti. Esiste il *database* ? Esistono i fondi di copertura ? È possibile l'accesso agli atti ? Esiste trasparenza ? Non c'è una sola risposta seria, solo risposte generiche, apodittiche: «siamo competenti, perché siamo competenti», «siamo adeguati, perché siamo adeguati». Ma chi pensate di prendere in giro ? La mia cattedra, signor Viceministro, è la stessa del suo Ministro, del professor Padoan. Io mi rifiuto di credere che il professor Padoan abbia avallato una risposta indecente di questo tipo.

E se l'adeguatezza funzionariale, apoditticamente affermata nelle sue poche pagine, è rappresentata dai contenuti di quelle poche pagine, ne viene immediatamente un giudizio: inadeguati, opachi, arroganti, autoreferenziali, preoccupanti.

Ma le pare possibile che, ad una richiesta di capire se nel Ministero esistono risorse adeguate per gestire questa montagna di debito pubblico, per gestire questa montagna di derivati, per gestire questa montagna di aste, si possa rispondere, in un'Aula parlamentare: «siamo adeguati» ? E come ? Perché ? Quante unità ? Quale professionalità ? Quali competenze ? Quali specializzazioni ? Quante persone ? Tre ? Cinque ? Sette ? Venticinque ? Trecentoventi ? Specializzate dove ? Con quali competenze ? Con quali *master* ? Quali procedure ? Dov'è il *database* dei derivati che le ho chiesto ?

Ma le pare possibile rispondere in un'Aula parlamentare di un Paese di 60 milioni di abitanti – non un Paese delle banane, non una Repubblica delle banane – in quella maniera offensiva non rispetto a me, ma rispetto a tutti gli italiani che risparmiano, che pagano le tasse, che credono in questo Stato ? Le pare possibile avere a che fare con una direzione del Tesoro capace di queste risposte preindustriali, di cultura preindustriale, di cultura burocratica preindustriale, neanche da Monsù Travet ?

Io sono sbalordito, signor Viceministro, sbalordito perché la dottoressa Cannata ha negato l'accesso agli atti ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che l'avevano chiesto legittimamente.

Sono sbalordito perché alle mie trenta domande non è stata data alcuna risposta seria. Sono sbalordito perché, in quest'Aula, si continua questa presa in giro. E lo dico agli italiani, semmai mi sentissero: stiamo parlando di un debito di oltre 2.100 miliardi di euro. Stiamo parlando di aste annuali oltre i 400 euro, quindi, di aste mensili attorno ai 40-50 miliardi di euro. Stiamo parlando di servizio del debito, cioè di interessi che si pagano su questostock, pari a 80-90 miliardi di euro l'anno. Stiamo parlando di una montagna di debito che, se mal gestita, rischia di travolgere il Paese o, comunque, se mal gestita, strangola il Paese.

Stiamo parlando di derivati che non si conoscono, opachi, che non vengono pubblicati

per riservatezza. Ma si rende conto di quello che ha detto la dottoressa Cannata nella sua risposta, riservatezza di che? Come se io andassi a comprare il prosciutto e chiedessi quant'è? No, non le posso dire il prezzo, è riservato.

Ma qual è la cultura che sottende questo atteggiamento, la cultura professionale innanzitutto, la deontologia professionale, la cultura politica, la cultura istituzionale che sottende un atteggiamento di questo genere? Non si dà l'accesso agli atti a dei parlamentari? Si dà una risposta insultante come la sua a trenta domande legittime in questa maniera? Qual è la cultura che sottende questa burocrazia, ma le vorrei dire di più, signor Viceministro, questa classe politica, perché la burocrazia ha parlato attraverso la sua voce e quindi è responsabile anche lei, signor Viceministro.

È responsabile innanzitutto il Ministro Padoan, è responsabile la maggioranza di questo Parlamento che ha votato la fiducia al Governo Renzi e al Ministro Padoan; siamo responsabili tutti noi che apparteniamo a questa istituzione democratica. Le pare possibile? Penso che si vergogni un po', conoscendola, conoscendo la sua dirittura morale, ad aver pronunciato quelle poche paginette e penso che si arrabbierà non poco quando tornerà nel suo ufficio. Tanto, signor Viceministro, io non mollo.

La prossima settimana al *question time* chiederò conto dell'accesso agli atti al Ministro Padoan con la stessa determinatezza e lo stesso rigore che sto usando qui con lei e la prossima settimana le porro di nuovo le trenta domande. In ogni caso, invierò alla procura della Corte dei conti e alla Procura della Repubblica questa mia interpellanza urgente, al fine di valutare gli estremi di questi comportamenti da parte della sua amministrazione.

APPENDICE/2

Parere sulla legittimità del diniego di accesso alla documentazione concernente i contratti derivati stipulati dalla Repubblica Italiana

Con provvedimento del 25 febbraio 2015 la Dr.ssa Cannata, Direttore Generale del debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze, ha negato l'accesso alla documentazione relativa ai contratti aventi ad oggetto derivati, stipulati dallo Stato Italiano, formalmente richiesto da alcuni deputati, del Movimento 5 stelle, della V e VI Commissione della Camera dei Deputati.

Il diniego di accesso è motivato sui rilievi ostativi di seguito esaminati e che si ritengono, per le ragioni appresso evidenziate, destituiti di fondamento.

Si obietta, innanzitutto, che, ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013, “non appare sussistere in capo al Ministero obbligo di ostensione dei documenti richiesti”.

La formula lessicale utilizzata è talmente generica da integrare gli estremi di una motivazione apparente, nel senso che non consente in alcun modo ai destinatari del provvedimento la conoscenza delle ragioni per le quali il Ministero non si è ritenuto vincolato dal provvedimento legislativo citato (ed invocato dai ricorrenti a fondamento della richiesta di accesso) a fornire la documentazione richiesta.

Nel diniego opposto dalla Dr.ssa Cannata non sono indicate le disposizioni del d.lgs. n.33 del 2013 ritenute ostative all'ostensione dei documenti richiesti, sicchè, per tale parte, il provvedimento di diniego è assolutamente legittimo in quanto carente di motivazione.

Ma, probabilmente, non sono state indicate le disposizioni preclusive all'accesso semplicemente perché non esistono.

Dalla lettura del d.lgs. cit., da valersi ormai come l'unica fonte degli obblighi di trasparenza della pubblica amministrazione, infatti, non solo non si ricava alcuna previsione che impedisca l'ostensione della documentazione richiesta

(non essendo ascrivibile la fattispecie considerata e nessuna di quelle contemplate all'art.4, rubricato "limiti alla trasparenza"), ma, al contrario, si rinvengono disposizioni positive che sanciscono il relativo obbligo.

Il combinato disposto degli artt.1 ("Principio generale di trasparenza") e 23 ("Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi"), comma 1, lett.d), costituisce, infatti, la fonte dell'obbligo di pubblicare tutti i dati relativi agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e non consta alcuna esclusione (infatti non indicata), dall'ambito applicativo oggettivo di tali disposizioni, dei contratti aventi ad oggetti strumenti finanziari (come quelli in oggetto).

Ne consegue che, alla stregua della normativa citata, il Ministero dell'economia e delle finanze è obbligato a pubblicare i contratti in oggetto e, in ogni caso, a renderli conoscibili a chiunque eserciti il diritto all'accesso civico, nelle forme e con le modalità stabilite dall'art.5 d.lgs. cit.

Le considerazioni che precedono sono sufficienti ad affermare la sussistenza del diritto dei richiedenti ad ottenere l'ostensione della documentazione richiesta e l'inadempienza dell'Amministrazione al relativo obbligo, ma occorre smentire la fondatezza anche dell'altra ragione ostativa opposta dal Ministero, e, cioè, l'inapplicabilità degli artt. 22 e ss. della legge n.241 del 1990.

Nel diniego si rileva, in particolare, che l'istanza di accesso è "preordinata a un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione nella materia" e che, come tale, deve intendersi inammissibile, secondo il disposto dell'art.24, comma 3, della legge n.241 del 1990.

Senonchè, l'Amministrazione omette di considerare che gli istanti non sono dei cittadini qualunque, ma sono deputati assegnati alle Commissioni parlamentari che si occupano di bilancio e di finanza pubblica, sicchè la loro richiesta non può intendersi come finalizzata ad un "controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione", come tale vietato, ma come preordinata all'esercizio delle loro funzioni parlamentari e, quindi, supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza della documentazione richiesta.

E' stato, al riguardo, chiarito che "l'esercizio del diritto di accesso non è consentito per finalità di mero controllo della legalità dell'azione amministrativa, ma la sua istanza dev'essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all'istante da uno specifico nesso" (ex multis Cons. St., sez. V, 20 gennaio 2015, n.166).

E pare davvero difficile negare i predetti caratteri (per come stabiliti da una costante giurisprudenza amministrativa) nella posizione soggettiva del deputato che, per ragioni inerenti all'esercizio del suo mandato parlamentare (e non per mera curiosità, o per finalità emulative), intenda conoscere i documenti amministrativi che gli servono per svolgere le sue prerogative nella commissione parlamentare che si occupa della materia interessata dagli atti oggetto della richiesta di accesso.

Non può, inoltre, negarsi che, nella fattispecie, i richiedenti siano titolari di una posizione soggettiva differenziata, giuridicamente rilevante e connessa al diritto di accesso nella specie esercitato, tanto che l'omessa ostensione della documentazione richiesta impedirebbe loro di svolgere le funzioni connesse al mandato parlamentare.

Ne consegue che agli istanti deve riconoscersi il diritto all'accesso ai contratti in questione, alla stregua della disciplina legislativa che ne regola i presupposti, la legittimazione e i contenuti.

E' vero, peraltro, che il controllo parlamentare sull'operato del Governo può esercitarsi nelle diverse (e, forse, più appropriate) forme degli atti di sindacato ispettivo, ma è anche vero che la disponibilità dei predetti strumenti non esclude l'esercizio dei diritti di conoscenza attribuiti ai cittadini dalla legge n.241 del 1990 e dal d.lgs. n.33 del 2013.